

XVIII legislatura

A.S. 1829:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2020

n. 152



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL152, giugno 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Misure di accesso al credito per le imprese	1
Articolo 1 (<i>Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti</i>)	9
Articolo 1-ter (<i>Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca</i>)	10
Articolo 2 (<i>Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese</i>)	11
Articolo 3 (<i>SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti</i>)	21
Capo II Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19	23
Articolo 4 (<i>Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato</i>)	23
Articolo 4-bis (<i>Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori</i>).....	23
Articolo 4-ter (<i>Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso</i>)	24
Articolo 5 (<i>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i>)	26
Articolo 6 (<i>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale</i>).....	26
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale</i>).....	27
Articolo 7 (<i>Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</i>)	30
Articolo 8 (<i>Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</i>)	31
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</i>).....	31
Articolo 10 (<i>Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza</i>)	33
Articolo 11 (<i>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</i>)	33
Articolo 12 (<i>Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»</i>)	34
Articolo 12-bis (<i>Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali</i>)	36
Articolo 12-ter (<i>Disposizioni in materia di beni di impresa</i>).....	36
Articolo 12-ter, comma 3 (<i>Copertura finanziaria delle disposizioni in materia di beni di impresa</i>).....	39
Articolo 12-quater (<i>Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali</i>)	41
Articolo 13 (<i>Fondo centrale di garanzia PMI</i>)	42
Articolo 13-bis (<i>Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i>)	55
Articolo 13-ter (<i>Microcredito</i>)	56
Articolo 14 (<i>Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti</i>)	56
Articolo 14-bis (<i>Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	59

Articolo 14-ter (<i>Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico</i>).....	60
Capo III Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.....	61
Articolo 15 (<i>Modifiche alla disciplina dei poteri speciali (cd. golden power)</i>).....	61
Articolo 16 (<i>Procedimento d'ufficio in materia di poteri speciali (cd. golden power)</i>)	62
Articolo 17 (<i>Modifiche alla disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</i>)	64
Capo IV Misure fiscali e contabili.....	65
Articolo 18 (<i>Sospensione di versamenti tributari e contributivi</i>).....	65
Articolo 18, comma 8-bis (<i>Sospensione versamenti PREU</i>).....	69
Articolo 18-bis (<i>Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato</i>).....	70
Articolo 19 (<i>Proroga sospensione ritenute redditi lavoro autonomo e rapporti commissione e agenzia</i>).....	71
Articolo 20 (<i>Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno</i>).....	73
Articolo 21 (<i>Rimessione in termini per i versamenti</i>)	75
Articolo 22 (<i>Disposizione relativa ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020</i>)	75
Articolo 23 (<i>Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997, emessi nel mese di febbraio 2020</i>).....	76
Articolo 24 (<i>Termini agevolazione prima casa</i>)	78
Articolo 25 (<i>Assistenza fiscale a distanza</i>).....	79
Articolo 26 (<i>Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</i>).....	80
Articolo 27 (<i>Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole</i>)	80
Articolo 27-bis (<i>Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti</i>).....	83
Articolo 28 (<i>Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 - dividendi a società semplici</i>)	83
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori</i>).....	86
Articolo 29-bis (<i>Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19</i>)	87
Articolo 30 (<i>Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</i>)	88
Articolo 30-bis (<i>Norme in materia di rifiuti sanitari</i>)	88
Articolo 31 (<i>Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>)	89
Articolo 33 (<i>Proroga organi e rendiconti</i>).....	91
Articolo 35 (<i>Pin INPS</i>)	92
Capo V Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali	93
Articolo 36 (<i>Sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</i>).....	93
Articolo 37 (<i>Sospensione termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari</i>)	94

Articolo 37-bis (<i>Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie</i>)	95
Capo VI Disposizioni in materia di salute e di lavoro	95
Articolo 38 (<i>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i>)	95
Articolo 39 (<i>Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche</i>)	99
Articolo 40 (<i>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID</i>).....	100
Articolo 41 (<i>Disposizioni in materia di lavoro</i>)	101
Articolo 42 (<i>Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali</i>)	104
Articolo 42-bis (<i>Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa</i>)	106
Articolo 42-ter (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	107
Articolo 43 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	107

PREMESSA

Il presente dossier tiene conto della relazione tecnica di passaggio del provvedimento dopo l'esame da parte della Camera dei deputati.

CAPO I

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Il comma 1 prevede che, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, nonché – secondo quanto introdotto in sede referente – alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Il comma 1-*bis* estende l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge n. 52 del 1991, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera *c*), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera *d*), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A..

Il comma 1-*ter* esclude dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi del medesimo articolo 2359, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge n. 212 del 2000.

Il comma 2 stabilisce che le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 e, alla data del 29 febbraio 2020, non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
- b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PP.AA., per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
- d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
 - 1) 90 per cento per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor

costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

- i)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
- l)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- m)* il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- n)* il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- n-bis)* il finanziamento di cui alla lettera *n)* deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

Il comma 3 dispone che, ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c)*, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Il comma 4 dispone che, ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d)*, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d)* si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

Il comma 5 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-*bis* sia accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE

S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 6 prevede, per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, l'applicazione della seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

- a. l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- b. in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A., la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- c. il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Il comma 7 subordina altresì il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico, qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Il comma 8 consente che con il decreto di cui al comma 7 siano elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

Il comma 9 prevede che i soggetti finanziatori forniscano un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'eventuale disciplina delle ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

Il comma 11 stabilisce che in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8

possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 12 subordina l'efficacia dei commi da 1 a 9 all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 13 prevede che, fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Il comma 14 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto (che inserisce il comma 14-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003), con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio.

Il comma 14-*bis*, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, dispone che la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

Il comma 14-*ter*, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*bis*, prevede che, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Il comma 14-*quater* dispone l'applicazione alle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter*, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

Il comma 14-*quinquies* accorda di diritto alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 14-*sexies* subordina il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a 100 milioni di euro ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

La RT, oltre a sintetizzare il contenuto dell'articolo, rappresenta che l'onere riportato e coperto nel comma 14 impatta esclusivamente sul saldo netto da finanziare, trattandosi di garanzie non standardizzate, e che la relativa copertura deriva dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha istituito un fondo di riserva per le garanzie concesse dallo Stato.

Le restanti disposizioni, comprese quelle aggiunte o modificate dalla Camera dei deputati, non comportano effetti finanziari in quanto operano entro i limiti finanziari stabiliti ovvero disciplinano i criteri e le modalità applicative della nuova forma di operatività di SACE. Inoltre la RT ricorda che, operando la garanzia SACE solo dopo il pieno utilizzo della capacità del Fondo PMI, l'impatto delle limitate estensioni dell'applicazione delle disposizioni recate dalle modifiche apportate in prima lettura sarà necessariamente molto contenuto ed in ogni caso vi si potrà fare fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, come rifinanziato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il Ragioniere generale dello Stato ha evidenziato, comunque, che alcune modifiche introdotte agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti: dette modifiche, pur non determinando in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – in quanto alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti delle disponibilità dei fondi — tuttavia comporteranno un più rapido utilizzo degli

stessi e, conseguentemente, la necessità di futuri rifinanziamenti. Tale circostanza è ancor più probabile per quelle operazioni che, per la loro maggiore rischiosità, richiederanno un maggiore assorbimento di detti fondi.

Al riguardo, ricordato che SACE s.p.a. e C.D.P. sono esterne al perimetro delle PP.AA., si premette che la previsione di una garanzia statale, ai sensi dei commi 5 e 13, sulle garanzie concesse dai due organismi determina l'assunzione da parte della P.A. del correlato rischio di escussione.

Rilevato che le garanzie in questione sono considerate dalla RT come "non standardizzate", come confermato dal Governo in sede di risposta presso la V Commissione della Camera dei deputati¹, per cui sono contabilizzate soltanto in termini di saldo netto da finanziare e non anche di indebitamento netto, si osserva comunque che non sembrerebbe ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità l'assenza di stime di effetti sul fabbisogno (correlati all'escussione delle garanzie), soprattutto alla luce della sfavorevole situazione economica complessiva, anche se il Governo nella citata sede ha evidenziato l'imprevedibilità dell'impatto della misura su tale saldo, sia nell'*an* che nel *quantum*, oltre che nel profilo temporale. Inoltre, la stessa inclusione nell'ambito della categoria delle garanzie non standardizzate potrebbe non essere condivisa in sede EUROSTAT, considerato che nel caso in esame si tratta presumibilmente di un numero molto ampio di garanzie sulle quali sarebbe possibile effettuare previsioni probabilistiche sulle percentuali di escussione delle garanzie e conseguentemente sull'impatto sui conti pubblici. A tale proposito, si ricorda che il Sistema Europeo dei Conti, SEC-2010, definisce le garanzie "standard" come le garanzie emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi. Nonostante sia aleatorio stabilire il grado di probabilità di escussione di una singola garanzia standard, il fatto che esistano molte garanzie simili consente di calcolare una stima affidabile del numero di escussioni". Viceversa, si hanno "garanzie *una tantum*", allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare l'associato rischio con un minimo di precisione. La concessione di una garanzia *una tantum* è considerata un'attività o una passività condizionata e non è registrata come un'attività o una passività finanziaria"².

Nessuna sostanziale spiegazione è stata poi fornita in ordine alla congruità di uno stanziamento di 1 miliardo di euro rispetto ad un tetto massimo di finanziamenti e garanzie concedibili pari a 400 miliardi di euro (equamente suddivisi fra le misure di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 2), atteso che tali risorse appaiono esigue anche in condizioni normali³. Considerando che secondo un'autorevole fonte⁴ "i

¹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagg. 37-38.

² Cfr. Regolamento (UE) N. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali, punto B5.1.2.

³ In proposito si evidenzia che, con riferimento all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 (moratoria sui prestiti delle imprese) la RT ha precisato che di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8% dell'importo garantito.

tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10 per cento, risentendo dell'ampliamento della platea dei beneficiari (sono incluse, tra l'altro, le imprese con prestiti deteriorati), delle più elevate percentuali di copertura e dell'assenza di previsioni che limitino l'utilizzo delle garanzie ai soli nuovi finanziamenti o al rinnovo di quelli in scadenza contrattuale", la percentuale dello 0,25% in concreto assicurata dalla garanzia statale non sembra appropriata rispetto agli obiettivi. Va inoltre valutato che, mentre le garanzie CDP e le garanzie SACE per le imprese di maggiori dimensioni sono soggette a valutazione, le garanzie SACE per le imprese di minori dimensioni, per i professionisti e per gli autonomi sono, invece, rilasciate automaticamente: a sua volta, a fronte delle garanzie SACE, la controgaranzia statale opera di diritto, mentre per le garanzie CDP la concessione della controgaranzia statale è oggetto di valutazione per ogni singolo caso.

Fra l'altro, si rappresenta che lo stanziamento di 1 miliardo di cui al comma 14 non è configurato, sulla base della formulazione letterale, come limite di spesa, ma come "dotazione iniziale" di un fondo costituito a fronte delle medesime garanzie, per cui potrebbe di fatto presentarsi l'esigenza di un rifinanziamento, anche molto cospicuo, dello stesso, in presenza di maggiori necessità⁵.

Inoltre, alla luce delle integrazioni disposte durante l'esame in prima lettura, posto che il fondo di copertura sarà gestito su un apposito conto corrente di tesoreria centrale su cui confluiranno le commissioni incassate al netto dei costi di gestione, andrebbero fornite informazioni sui flussi finanziari attesi che contribuiranno ad assicurare copertura alle escussioni di garanzie.

Per quanto attiene all'estensione delle garanzie alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e alle ulteriori estensioni ai prestiti obbligazionari o titoli di debito introdotte durante la conversione in legge del decreto nell'esame presso la Camera dei deputati (commi 1-bis e dal 14-bis al 14-sexies), si evidenzia che le modifiche non incidono sul limite massimo dell'impegno statale, anche se sottopongono ad ulteriore tensione, rispetto a quanto appena asserito, la congruità dello stanziamento per far fronte all'insieme delle misure previste, come evidenziato dallo stesso Ragioniere Generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'estensione alle associazioni professionali e società tra professionisti, va d'altra parte ricordato che il Governo ha evidenziato⁶ e successivamente confermato nella RT di passaggio che i nuovi soggetti indicati erano già tutti ammissibili al Fondo PMI, sicché a carico di tale Fondo non si determinano

⁴ Testimonianza del Capo del Servizio Struttura Economica della [Banca d'Italia](#) presso le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati in data 27 aprile 2020, pag. 5.

⁵ D'altronde, nell'ipotesi contraria in cui lo stanziamento rappresenti un tetto di spesa, mentre si alleggerirebbero le tensioni sui saldi di finanza pubblica, si sposterebbe il problema sulle banche che, di fatto, opererebbero su un plafond di garanzie effettive su cui contare pari al massimo ad 1 miliardo di euro, e verosimilmente fornirebbero finanziamenti sulla base di multipli ragionevolmente contenuti di tale importo, proprio alla luce della critica situazione economica e del conseguente alto rischio di sofferenze, con il risultato che gli ambiziosi obiettivi di espansione del credito perseguiti dal Governo verrebbero in gran parte mancati.

⁶ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 25 maggio 2020, pag. 13.

nuovi o maggiori oneri. Inoltre – prosegue il Governo – poiché la garanzia SACE opera solo dopo il pieno utilizzo della capacità del Fondo PMI, l’impatto della previsione sulla Garanzia Italia di cui all’articolo 1 sarà necessariamente molto contenuto e, in ogni caso, vi si potrà fare fronte con le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, come rifinanziato dall’articolo 31 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per i profili di copertura, nulla da osservare, atteso che il Fondo allo scopo utilizzato presenta le occorrenti disponibilità e che il Governo in sede di risposta⁷ ha assicurato che le risorse sono tuttora disponibili sulla citata contabilità speciale e che il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere gli impegni di spesa già sussistenti a legislazione vigente.

Articolo 1-bis ***(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)***

Il comma 1 impone che le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Il comma 2 stabilisce che il soggetto al quale è chiesto il finanziamento trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A. l'autodichiarazione di cui al comma 1, una volta ricevuta.

Il comma 3 condiziona l'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».

Il comma 4 stabilisce che, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE

⁷ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pag. 38.

S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al Codice antimafia, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo esenta il soggetto che eroga il finanziamento dallo svolgimento di accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

Il comma 6 estende l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura procedurale delle disposizioni.

Articolo 1-ter

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

Il comma 1, al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, dispone la conclusione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro 90 giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, delle procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

Il comma 2 prevede che la presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

Il comma 3 dispone la conclusione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande delle procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, rileva che le somme relative alla liquidazione delle indennità del fermo pesca per l'anno 2017 sono già nella disponibilità delle Capitanerie di Porto, che completeranno l'erogazione di quanto dovuto non appena convertito il decreto.

Per ciò che concerne l'anno 2018, una parte delle somme risulta ancora impegnata come residui di lettera c) nella misura di 1.297.441 euro e dovranno essere trasferite - al pari delle somme già nella disponibilità delle Capitanerie di Porto - non appena convertito il decreto, al fine del completamento delle procedure di pagamento delle istanze di liquidazione.

Per ciò che concerne il procedimento relativo alla liquidazione dell'anno 2019, le somme risultano attualmente nella disponibilità del Ministero per le politiche agricole e saranno liquidate nel termine ordinatorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, non risultando ancora completato il

procedimento di valutazione delle domande in considerazione dell'intervenuta proroga del termine di presentazione delle stesse.

Conferma che la norma trova esclusiva copertura nelle risorse europee e di cofinanziamento del PO FEAMP 2014/2020 che, ordinariamente, finanzia le misure di arresto definitivo e temporaneo delle imbarcazioni utilizzate per la pesca.

Ordinariamente, la domanda relativa al pagamento dell'indennità per il fermo pesca viene effettuata sulla base di un bando emanato successivamente alla scadenza del periodo annuale di riferimento e le somme, successivamente alla formazione di una graduatoria, vengono liquidate entro il mese di settembre.

Il ritardo del biennio 2017-2018 è dovuto ad un aggravio procedimentale di natura straordinaria che ha impedito l'erogazione delle somme nel corso degli anni di riferimento.

Al riguardo, premesso che le modifiche in esame sono volte a velocizzare le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento europeo 508/2014 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio relative alle annualità dal 2017 al 2020, posti a carico del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), andrebbe assicurato che le Capitanerie di Porto siano in grado di concludere le procedure entro i brevi termini assegnati dalle norme, anche alla luce dei ritardi intervenuti negli anni precedenti.

Si ricorda poi che il Governo ha implicitamente escluso possibili effetti sui saldi⁸, escludendo che la norma comporti un'apprezzabile accelerazione delle dinamiche di cassa, fermi restando, inoltre, i vincoli rappresentati dalle risorse disponibili.

Articolo 2

(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003:

- a) al comma 9, dopo il primo periodo, viene previsto che SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare;
- b) sostituisce i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies con i seguenti:

⁸ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 25 maggio 2020.

Il nuovo comma *9-bis* stabilisce che SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma *9-sexies* e approvato dal CIPE.

Il nuovo comma *9-ter* prevede che SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma *9-bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma *9-sexies*. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

Il comma *9-quater* istituisce, a decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma *9-quinquies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma *9-quinquies* prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma *9-bis*;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *9-ter*;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

- f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al CIPE, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*;
- g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-*bis*;
- h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-*quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-*quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;
- l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

Il comma 9-*sexies* istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9-*septies* stabilisce che il Comitato di cui sopra, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-*bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del CIPE.

Il comma 9-*octies* prevede che il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-*septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-*ter*, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma 9-*quinquies*, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-*bis*. Il Comitato esamina ogni elemento

rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

La lettera c), inserendo il comma 14-*bis* nell'articolo 6 del decreto-legge n. 269, abilita SACE Spa, ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 stabilisce che gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del 10% e del 90% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2003. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del medesimo decreto-legge, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 4 dispone che per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:

- a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;
- c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A. entro il 9 aprile 2020, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con

concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con DPCM 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

- a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;
- b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, vigente alla data del 6 aprile 2020.

Il comma 6 stabilisce che alla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile 2020) è riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto – ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il 90% degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 9 ottobre 2020 il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

Il comma 7 consente che il 90% degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, sia riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il comma 8 prevede, ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7, che sia computata anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del 90% degli impegni assunti da SACE S.p.A..

Il comma 9 stabilisce che, entro il 19 aprile 2020, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

Il comma 10 consente che, ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze affidi con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere, nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF (si fa presente che tale somma è l'unico effetto finanziario ascritto all'articolo nel prospetto riepilogativo dei saldi, giacché gli altri interventi insistono sulle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame o su somme già esistenti, indicate nella RT).

Il comma 11 abroga l'articolo 53 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT afferma che l'articolo è volto a rinnovare il modello dell'intervento combinato di SACE e dello Stato per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione, oggi operante ai sensi dell'articolo 6, commi 9-*bis* e 9-*ter* del decreto-legge n. 269 del 2003, come introdotto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014. I nuovi commi stabiliscono le modalità applicative del nuovo sistema che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2021 e si basa sulla coassicurazione ripartita tra SACE (10%) e Stato (90%), entro limiti definiti annualmente in legge di bilancio, sulla base di un piano di attività approvato dall'apposito Comitato interministeriale per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo comma 9-*sexies* del richiamato articolo 6 e approvato dal CIPE. L'operatività è interamente svolta da SACE che opera in nome proprio e per conto dello Stato, fatto salvo il meccanismo autorizzatorio (nuovo articolo 6, comma 9-*ter*) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per le operazioni concentranti.

È disposta, inoltre, la riassicurazione da parte dello Stato del 90% dello stock di esposizioni di SACE in essere e il contestuale trasferimento del 90% delle riserve tecniche al MEF per la copertura dei relativi rischi. Il portafoglio assicurato da SACE è attualmente pari a:

- 73,9 miliardi (di cui 27,8 miliardi già riassicurati dal MEF) in termini di “Deliberato”;
- 64,5 miliardi (di cui 22,9 già riassicurati dal MEF) in termini di “Perfezionato”;
- 37 miliardi di euro (di cui 9,8 riassicurati dal MEF) in termini di “Erogato”.

A copertura delle perdite attese (nuovo articolo 6 comma 9-*quater*) si prevede l'istituzione di un Fondo, affidato in gestione alla stessa SACE, sulla base della convenzione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-*quinquies*, nonché degli indirizzi del MEF di cui al nuovo articolo 6, comma 9-*quater*.

Il citato comma 9-*quater* prevede, per la gestione del fondo, l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale sul quale confluiranno i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute dalla società, e saranno pagati gli indennizzi, a valere sulla quota dello Stato.

Nel fondo confluiranno, ai sensi del comma 3, anche le risorse già presenti sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003 giacenti sul conto di tesoreria centrale n. 25059 (pari a quasi 1,6 miliardi di euro: esattamente

1.591.927.899,59 alla data del 3/4/2020), nonché i premi riscossi da SACE per conto del MEF, al netto delle commissioni trattenute da SACE.

Con la confluenza delle risorse dell'attuale Fondo ex articolo 6, comma 9-*bis* verrà meno anche la relativa gestione a cura di Consap, che andrà ad esaurirsi con la chiusura dell'esercizio e l'approvazione dei relativi rendiconti.

Il nuovo articolo 6, comma 9-*quinqies*, del decreto-legge n. 269 del 2003 disciplina i contenuti della Convenzione tra il MEF e la SACE, da approvare con delibera del CIPE.

Dall'istituzione del Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione di cui al nuovo articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto-legge n. 269 del 2003 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in virtù della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il comma 1, lettera c), individua una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia e introduce la garanzia dello Stato a prima richiesta in favore di SACE per gli impegni assunti a seguito della garanzia concessa, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, in favore di banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti verso imprese aventi sede in Italia fino ad un importo massimo di 200 miliardi di euro. L'onere derivante da detta garanzia trova copertura finanziaria nel fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto in esame.

Il comma 4 ammette *ope legis* alla garanzia 13 operazioni nel settore crocieristico le cui istanze di garanzia sono già state presentate da SACE e già oggetto di positiva valutazione del CIPE o già contenute nel Piano annuale 2019, già positivamente sottoposto al CIPE ai fini dell'adozione della delibera n.75 del 2020, ovvero già ricomprese nel novero delle operazioni ammissibili alla garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 18 del 2020 (che viene contestualmente abrogato).

La copertura delle perdite attese di tutte le operazioni di cui sopra, secondo le indicazioni di Consap quale Gestore del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003, trova capienza nell'attuale dotazione del Fondo, anche nello scenario deteriorato conseguente all'emergenza Covid-19.

CONTROPARTE	SETTORE	OPERAZIONE
CARNIVAL	CROCIERISTICO	2019/0740/00 – Istanza 5/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0686/00 – Istanza 1/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0689/00 – Istanza 2/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0690/00 – Istanza 3/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/0691/00 – Istanza 4/2019
MSC	CROCIERISTICO	2019/1039/00 – Istanza 6/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0699/00 – Istanza 7/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/0700/00 – Istanza 8/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1644/00 – Istanza 9/2019
VIKING	CROCIERISTICO	2019/1645/00 – Istanza 10/2019
NCL	CROCIERISTICO	2018/0792/00 – Istanza 1/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0793/00 – Istanza 2/2020
NCL	CROCIERISTICO	2018/0794/00 – Istanza 3/2020

Al riguardo il MEF ha richiesto a SACE di produrre un'analisi sul portafoglio riassicurato con il MEF che recepisca scenari di stress economico e di insolvenza compatibili con l'evoluzione possibile dell'attuale emergenza sanitaria.

In merito ad una prima stima di impatto, in termini di perdita attesa a seguito dell'attuale emergenza sanitaria COVID-19, sulle esposizioni già trasferite al MEF riconducibili al settore crocieristico, SACE ha fornito i primi esiti delle elaborazioni effettuate in considerazione di possibili scenari di *downgrade* del comparto e delle singole controparti.

Le previsioni generali convergono verso un rallentamento sostanziale del ciclo e del commercio internazionale. Secondo il *consensus* (Oxford Economics), gli effetti potrebbero rimanere circoscritti al primo semestre, per poi essere gradualmente riassorbiti tra la seconda metà dell'anno e l'inizio del 2021.

Ciò premesso, si fa presente che le stime di variazione della perdita attesa determinate da SACE sono state elaborate adottando un approccio orientato ad una maggiore stabilizzazione delle metriche di rischio, in analogia alle linee guida adottate dalla società in sede di riservazione e tenendo conto della contingente situazione di mercato, caratterizzata da elevata volatilità. Nel dettaglio, applicando i *rating* recentemente aggiornati, assegnati a ciascuna delle controparti in portafoglio, alla quota di portafoglio crocieristico riassicurato dal MEF, sulla base di dati gestionali aggiornati al 29/02/2020, SACE evidenzia:

- un incremento della perdita attesa, riferita al portafoglio crocieristico perfezionato al 29/02/2019 e riassicurato dal MEF, pari a circa 220 milioni;
- di questi, considerando solo l'ammontare erogato e quindi a rischio effettivo, l'incremento appare quantificabile in circa 89 milioni.

SACE precisa che le stime sopra riportate sono state elaborate in logica di portafoglio, mediante il modello di analisi del rischio del credito utilizzato dalla Compagnia, che pertanto fornisce misure di rischio aggregate.

Le valutazioni pervenute da SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock

trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, sono state recepite nelle valutazioni degli impegni del Fondo di seguito riportate.

<i>(Valori in euro)</i>	Risorse finanziarie	Risorse stimate	
Dotazione iniziale	100.000.000		
Legge di stabilità 2016	150.000.000		
Delibera CIPE	500.000.000		
Totale dotazione	750.000.000		
Riserva frazione premi	138.789.602		
Riserva rischi in corso	29.000.000		
Riserva di perequazione	52.246.655		
Totale riserve	220.036.257		
Totale risorse iniziali Fondo	970.036.257		
Premi netti	684.596.417	24.638.478	
Premi attesi su operazioni deliberate	0	147.122.210	
Riserva premi attesi su operazioni deliberate		47.724.431	
Totale	684.596.417	219.485.119	
Sinistri pagati	-60.897.193	-2.599.900	
Totale sinistri	-60.897.193	-2.599.900	
Totale spese di gestione	-1.807.582	0	
Totale risorse finanziarie	1.591.927.899	216.885.219	1.808.813.118
	Perdite attese	Perdite attese stimate	
Riserva frazioni premi	653.253.720	194.846.641	
Riserva rischi in corso	295.530.566	124.015.080	
Totale riserve premi	948.784.286	318.861.721	
Riserva sinistri	100.276.842	0	
Totale impegni tecnici	1.049.061.128	318.861.721	1.367.922.849
Add-on		188.584.533	
Accantonamento deterioramento rating (Covid-19)		220.000.000	
Totale accantonamenti prudenziali		408.584.533	408.584.533
Totale impegni e accantonamenti prudenziali			1.776.507.382
Dotazione residua			32.305.736

Risorse Finanziarie: tra le risorse finanziarie sono state ricompresi i trasferimenti che verranno immediatamente liquidati da SACE al MEF alla concessione della garanzia (*“RISERVA PREMI ATTESA SU OPERAZIONI DELIBERATE”* per 47,7 M) e i premi assicurativi (*“PREMI ATTESI SU OPERAZIONI DELIBERATE”* per 147 M) che verranno parzialmente liquidati al perfezionamento del contratto assicurativo e successivamente conguagliati all'erogazione del finanziamento, seguendo l'approccio metodologico basato sulla coesistenza rischio/premio (se il premio non viene liquidato il rischio viene meno ovvero se il rischio è stato assunto il premio deve essere liquidato).

Tra gli impegni figurano le perdite attese sullo stock perfezionato trasferito al MEF a tutto il 31/12/2019 per 948.8 milioni, le perdite attese stimate in conseguenza delle nuove operazioni per 318.9 milioni, la riserva per operazioni in sinistro non ancora liquidata per 100.3 milioni, gli accantonamenti aggiuntivi a fronte della maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio, per 188.6 milioni e l'ulteriore accantonamento stimato da SACE e

prudenzialmente stanziato a copertura del possibile impatto sul settore crocieristico dell'attuale emergenza sanitaria per 220 milioni.

Rileva, quindi, che nonostante il significativo aggravamento degli accantonamenti prudenziali, le risorse del Fondo consentono di coprire il fabbisogno generato dalle operazioni in discorso per le quali SACE ha richiesto l'attivazione della garanzia.

Il comma 5, al fine di evitare il perdurare di una "gestione stralcio" sulla restante operatività 2020 della garanzia in favore di SACE-Stato ex articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, prevede una procedura semplificata, riducendo i tempi del passaggio in CIPE, definendo direttamente in norma le soglie per la concessione del cd. "limite speciale" ex articolo 7.8 della Convenzione MEF SACE approvata con DPCM 20 novembre 2014, in coerenza con quelli già fissati dal CIPE negli anni precedenti in relazione a settori o paesi ritenuti strategici. La concessione delle singole garanzie resta subordinata al rispetto delle vigenti regole della Convenzione MEF SACE e, soprattutto, ad una adeguata dotazione di risorse sul Fondo pubblico che fronteggia la garanzia, tenuto conto del nuovo scenario di rischiosità sistemica e della maggiore concentrazione.

La RT prosegue illustrando i commi 6, 7 e 10, senza nulla aggiungere al loro contenuto.

I restanti commi non comportano effetti finanziari in quanto disciplinano i criteri e le modalità applicative delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Al riguardo, si osserva che, con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del 90% degli impegni in essere assunti dalla SACE alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si segnala che, sulla base dei dati riportati dalla RT, verrebbe riassicurato un importo di circa 100 miliardi ($(73,9 - 27,8) \times 90\% + (64,5 - 22,9) \times 90\% + (37 - 9,8) \times 90\% - 25$ miliardi circa considerando il solo "Erogato"). Sul punto appare necessario che vengano forniti dati ed elementi al fine di verificare la possibilità per lo Stato di far fronte agli oneri derivanti dalla predetta riassicurazione, anche tenendo conto del fatto che tale forma di riassicurazione opera senza remunerazione per lo Stato stesso.

In particolare, in merito alle riserve tecniche che verrebbero trasferite al MEF per la copertura dei relativi rischi e alla loro congruità rispetto ai rischi riassicurati, premesso che, sulla base dei dati riportati sul sito SACE, le riserve tecniche nel 2018 ammontavano a 3.244 milioni di euro, il Governo in sede di risposta ha chiarito⁹ che è in corso la loro quantificazione sulla base della relazione che SACE deve presentare a sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge n. 23 del 2020. Detta quantificazione, allorché definitiva, costituirà pertanto condizione propedeutica all'avvio della nuova operatività con le risorse trasferite da SACE.

⁹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagina 39.

Con riferimento alla garanzia dello Stato su specifiche operazioni del settore crocieristico, si prende atto di quanto riportato dalla RT in ordine alle valutazioni pervenute dalla SACE sulle perdite attese aggiornate relative alle nuove operazioni deliberate, e sul potenziale deterioramento delle perdite attese dello stock trasferito al MEF e perfezionato a tutto il 29/2/2020, in base alle quali dovrebbe risultare sufficiente la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se, ai fini della valutazione siano state considerate anche le operazioni successive al 29/2/2020, che la norma consente di riassicurare e la RT non considera esplicitamente. Si tenga presente, in ordine alla situazione del settore crocieristico, che una delle primarie compagnie mondiali, la Carnival, fra l'altro coinvolta nel novero delle 13 operazioni ammesse a garanzia *ope legis*, sembra trovarsi, sulla base di autorevoli notizie di stampa, in una situazione finanziaria estremamente critica¹⁰. In generale, sarebbe opportuno che venga chiarito se le valutazioni circa la rischiosità delle operazioni in questione siano state ispirate a criteri di rigorosa prudenzialità.

Con riferimento alla riassicurazione da parte dello Stato del 90% degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, anche se la disposizione, di carattere transitorio, appare configurata in termini discrezionali, rilevato che le risorse già giacenti sul "vecchio Fondo", da trasferire sul "nuovo Fondo", sarebbero utilizzate, secondo i dati e gli elementi forniti dalla RT, a copertura dei rischi connessi alla concessione della garanzia dello Stato sulle specifiche operazioni del settore crocieristico, il Governo ha chiarito¹¹, in ordine alla possibilità per lo Stato di far fronte ai suddetti, eventuali impegni, che le operazioni in questione che potranno essere approvate nei settori e nei limiti definiti dal comma 5 non sono state considerate nelle coperture già fornite dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (a differenza delle operazioni ammesse per legge ai sensi del comma 4). Pertanto esse potranno essere ammesse alla garanzia solo a condizione che risultino risorse sufficienti per accantonamenti sul menzionato Fondo in gestione alla Consap, considerando i premi attesi dalle operazioni medesime e le risorse disponibili tempo per tempo.

Articolo 3

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

Il comma 1 dispone che SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

¹⁰ <https://www.wsj.com/articles/how-fed-intervention-saved-carnival-11587920400?mod=e2tw>

¹¹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagina 39.

Il comma 2, in considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti, stabilisce che:

- a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);
- c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
- d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;
- f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il comma 3 conferma i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2019.

Il comma 3-*bis* consente alla Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto n. 453 del 1913, di avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando aspetti connessi alla *governance* di SACE, alla luce delle modifiche introdotte.

Al riguardo, con riferimento al comma 3-*bis* aggiunto durante l'esame in prima lettura, andrebbe solamente chiarito su chi ricadrà l'onere di fornire le risorse strumentali a supporto della Commissione di vigilanza, potendosi utilizzare le sole risorse attualmente disponibili.

CAPO II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

Il comma 1 prevede che, ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del Testo Unico bancario, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio prossimo) soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante dichiarazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

La RT chiarisce che la norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento. La norma ha carattere eccezionale e pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

La RT conclude affermando che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 4-bis
(Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è volto ad ampliare l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, lettere a)-i), della legge n. 190 del 2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

In particolare, l'articolo sopprime le lettere a) (*trasporto di materiali a discarica*) e b) (*trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi*) e fa confluire le relative attività nella

nuova categoria dei servizi ambientali (lettera *i-quater*). Inoltre, introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i *servizi funerari e cimiteriali* (lettera *i-bis*), *la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering* (lettera *i-ter*) e l'ampia categoria dei *servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto* (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), *trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti* (lettera *i-quater*).

La **RT** aggiornata afferma che per creare un'omogeneità tra le attività interessate, vengono abrogate le lettere a) e b) del predetto comma 53 dell'art. 1 della legge citata e vengono inserite le lettere *i-bis* e *i-ter* relative ai servizi funerari e cimiteriali, di ristorazione, di gestione delle mense e dei catering, mentre nella lettera *i-quater* confluiscono le attività prima menzionate nelle lettere a) e b) abrogate e ne vengono elencate altre a quelle connesse.

Le disposizioni, di conseguenza, avendo natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti collegati al monitoraggio delle predette attività sono di natura istituzionale e finalizzati alla prevenzione del fenomeno corruttivo sotto tutti i suoi aspetti e potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che il dispositivo in esame provvede alla riformulazione dell'elenco delle attività considerate ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, disponendo l'ampliamento del novero delle medesime attività, aggiungendovi anche i servizi funerari e cimiteriali (lettera *i-bis*), la ristorazione, la gestione delle mense ed il *catering* (*i-ter*), le bonifiche (*i-quater*).

Sul punto, tenendo conto della circostanza che l'articolo 2, commi 1 e 2, della richiamata legge, prevede che dalla medesima legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero richieste rassicurazioni circa la piena sostenibilità di tale invarianza per le prefetture che dovranno ampliare i settori sottoposti a verifica periodica ai fini dell'iscrizione e del mantenimento delle imprese nell'elenco.

Articolo 4-ter **(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone in merito agli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso. Il nuovo obiettivo di gestione è parametrato al biennio 2020/2021 anziché su base annuale e conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati si misura computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

La **RT** afferma che la disposizione prevede una deroga per il target 2020 agli obblighi previsti per la raccolta PFU dall'articolo 228 comma 1 del decreto legislativo

152 del 2006, alla luce del fatto che produttori e importatori operano garantendo la gestione degli PFU anche durante il periodo emergenziale, pur non immettendo sul mercato quantità tali da generare, con la sostituzione, PFU nelle quantità previste per il 2020. Ne consegue che in via del tutto eccezionale il target annuale in questo caso viene riferito al biennio, assicurando il rispetto degli obiettivi relativi all'immesso, posto che le vendite di pneumatici hanno avuto una rilevantissima riduzione.

In particolare, il calo di vendite, conseguenza del fermo delle attività commerciali e della limitazione agli spostamenti delle persone e dei mezzi, porterà, secondo la RT, a una minore immissione di pneumatici nel mercato del ricambio, attualmente valutata fino al 20% su base annua. Il dato non tiene conto della minor propensione all'acquisto da parte degli utenti in ragione delle inevitabili difficoltà economiche prodotte dall'emergenza per la maggior parte dei cittadini, e, allo stato, non è possibile prevedere quando il mercato potrà tornare alla normalità.

Al fine di evitare ulteriori penalizzazioni per il settore le disposizioni dispongono di valutare il raggiungimento del target previsto (quantità di PFU pari a quella dell'immesso in commercio nell'anno precedente) facendo riferimento in via eccezionale ad un periodo biennale (2020-2021) in modo tale da compensare il deficit di PFU previsto per il 2020 rispetto all'immesso del 2019, con il surplus che dovrebbe essere generato nel 2021 rispetto al 2020.

La RT conclude sottolineando che la norma incide su operazioni e adempimenti a carico di privati e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che la deroga all'obiettivo 2020 degli obblighi previsti per la raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, consistente in una quantità di PFU pari a quella dell'immesso in commercio nell'anno precedente, è giustificata dal fatto che produttori e importatori garantiscono la gestione degli PFU anche durante il periodo emergenziale, pur non immettendo sul mercato quantità tali da generare, con la sostituzione, PFU nelle quantità previste per il 2020. Ne consegue che, in via del tutto eccezionale, l'obiettivo annuale viene riferito al biennio 2020-2021, circostanza che per il rappresentante del Governo non appare suscettibile di incidere sugli introiti da sanzioni, dal momento che i nuovi obiettivi sono stati determinati in funzione della nuova situazione di mercato.

Al riguardo, si osserva che la commercializzazione degli pneumatici è soggetta ad un contributo a carico degli utenti finali, per far fronte agli oneri della gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso. Tale contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è soggetto ad IVA ed è calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente. Alla luce delle precedenti considerazioni, andrebbe chiarito se la fissazione degli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori

uso parametrata al biennio e non più all'anno, possa incidere sull'applicazione e il calcolo del contributo e di conseguenza determinare un differente effetto in termini di gettito IVA.

Inoltre, andrebbe assicurata la compatibilità della disposizione in esame, pur nella sua eccezionalità, con la normativa europea in materia di tutela ambientale.

Articolo 5

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il comma 1 differisce dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa di cui alla rubrica, ferma restando l'efficacia delle disposizioni del Codice in questione già entrate in vigore.

La RT chiarisce che il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa è giustificato dall'emergenza sanitaria COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale; ciò in quanto, durante questo momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della disciplina della gestione della crisi e dell'insolvenza, la cui filosofia consiste nel salvataggio del maggior numero possibile di imprese, adottando lo strumento liquidatorio come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative.

Con il rinvio disposto dalle norme in esame si permette, da un lato, a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali e, dall'altro, di superare la fase più acuta dell'epidemia, facendo tornare pian piano alla normalità l'intero sistema economico; l'intervento avrebbe, dunque, natura procedurale.

La RT conclude affermando che l'attuazione della disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

Il comma 1 esclude, a decorrere dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, l'applicazione degli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile, in materia di riduzione del capitale e conseguenti obblighi. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile.

La RT chiarisce che le norme mirano ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi in corso e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La RT conclude evidenziando la natura ordinamentale di tali norme, che non determinano pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6-bis **(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)**

L'articolo in esame prevede che i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società¹² (IRES) operanti nei settori alberghiero e termale, che per la redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali, possono¹³ rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni¹⁴, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; sui maggiori valori derivanti, iscritti a bilancio, non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

L'eventuale saldo attivo risultante deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio per il 2020¹⁵.

¹² Solo quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), cioè: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

¹³ Anche in deroga all'articolo 2426 del c.c. e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

¹⁴ Di cui alla sezione II del capo I della L n. 342 del 2000. In particolare le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni.

¹⁵ Che così recita: "*per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica*

Al verificarsi di determinate fattispecie di cessione¹⁶ da parte dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

Si disciplina l'estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1 della citata L. n. 342 del 2000¹⁷ anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni in società ed enti costituenti immobilizzazioni finanziarie¹⁸; per questi soggetti, per il valore dell'importo derivante dal riconoscimento dei maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le già descritte disposizioni contenute nel presente articolo.

Nel caso in cui i soggetti, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, abbiano esercitato l'opzione alla rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 696 e seguenti della citata L. n. 160 del 2019, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo¹⁹ si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 0,85 mln di euro per il 2021, a 2,59 mln di euro per il 2022, a 1,78 mln di euro per il 2023, a 1,87 mln di euro per il 2024, e a 1,81 mln di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della citata legge n. 190 del 2014.

La RT integrativa ricorda che le disposizioni prevedono, limitatamente ai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, una riproposizione, sui beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, di quanto previsto all'articolo 1, commi da 696 a 704 della L. n. 160 del 2019. Analizzando i dati a disposizione evidenzia quanto segue:

- I versamenti F24 per il 2019 rilevano una imposta sostitutiva relativa alla riproposizione prevista all'art. 1, commi da 940 a 948, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 pari a circa 388 milioni di euro;
- analizzando il codice attività dei soggetti che hanno fatto ricorso a tale rivalutazione risulta che i settori alberghiero e termale hanno versato una imposta limitata pari a circa lo 0,3% del totale;
- considerando la gratuità della rivalutazione e il conseguente effetto incentivante è stato ipotizzato un maggior ricorso alla rivalutazione pari a dieci volte quanto precedentemente espresso (circa 3%).

Applica la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica alla legge di bilancio 2020, e considerando che il maggior valore attribuito ai beni ed alle

rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D. Lgs. n. 241 del 1997".

¹⁶ Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

¹⁷ Che così recita: *"Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10."*

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bi del TUIR.

¹⁹ Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

partecipazioni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, indica gli effetti finanziari nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-0,62	-1,79	-1,23	-1,26	-1,24
IRPEF	0	-0,05	-0,25	-0,21	-0,27	-0,23
IRAP	0	-0,17	-0,55	-0,34	-0,34	-0,34
Totale	0	-0,85	-2,59	-1,78	-1,87	-1,81

Il comma 10 prevede la copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo in esame, valutate in 0,85 mln di euro per il 2021, in 2,59 mln di euro per il 2022, in 1,78 mln di euro per il 2023, in 1,87 mln di euro per il 2024 e in 1,81 mln di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 190 del 2014.

Al riguardo si osserva che la RT integrativa si limita ad evidenziare che l'imposta sostitutiva rilevata con i versamenti effettuati con gli F24 per il 2019 relativa alla riproposizione prevista all'articolo 1, commi da 940 a 948 della citata L. n. 145 del 2018, è pari a circa 388 mln di euro, nonché a rappresentare che i settori alberghiero e termale hanno versato un'imposta limitata allo 0,3% e che per effetto della gratuità della disposizione è ipotizzabile un ricorso alla rivalutazione in argomento pari a dieci volte quanto precedentemente espresso (quindi il 3%)²⁰. Quindi, nella tabella evidenzia il dato complessivo, suddiviso nelle diverse tipologie di imposte, ma non offre una suddivisione per soggetti e per tipologia di beni, così come peraltro fatto nella RT annessa alla citata L. n. 160 del 2019, il che non permette di ripercorrere dettagliatamente il procedimento logico-matematico che conduce alle stime di minor gettito evidenziate.

Si evidenzia che la stima sembra riportare esclusivamente l'incremento del minor gettito, dovuto ai maggiori oneri deducibili ed alle minori plusvalenze (non più rilevabili a tassazione ordinaria), riveniente dalla maggiore adesione da parte dei soggetti destinatari della disposizione in argomento (10 volte rispetto a quanto stimato in precedenza), senza proporre alcuna stima del minor gettito, a partire dall'anno 2020, dovuto alla esclusione del pagamento dell'imposta sostitutiva da parte dei citati soggetti²¹. Ciò è evidenziato dal fatto che nella tabella riepilogativa non se ne dà

²⁰ Si evidenzia che per i soggetti che operano nei settori alberghiero e termale, le norme in commento introducono una rivalutazione dei beni e delle partecipazioni iscritte nel bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019; detta facoltà si presenta agevolata, rispetto alle precedenti disposizioni di rivalutazione, in quanto i maggiori valori vengono riconosciuti ai fini fiscali senza pagamento di alcuna imposta sostitutiva. Si consideri nel merito che la citata recente legge n. 160 del 2019 prevedeva il pagamento di un'imposta del 12% sui beni ammortizzabili e un'imposta sostitutiva del 10% sui beni non ammortizzabili.

²¹ A ben vedere il regime opzionale in argomento parrebbe sovrapporsi, per i destinatari della norma, con quello previsto dalla citata legge n. 160 del 2019. Infatti quest'ultima rivalutazione si sarebbe dovuta iscrivere nel bilancio relativo all'esercizio 2019 - da approvarsi entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (quindi entro aprile del 2020); tuttavia l'emergenza sanitaria ha indotto il legislatore, con il DL n. 18

riscontro e il minor gettito è indicato a partire dall'anno 2021; sul punto si ricorda che la stima originaria aveva previsto un maggior gettito complessivo a titolo di imposta sostitutiva, per gli anni 2020 e 2021 pari a 17,7 mln di euro, e per l'anno 2022 pari a 14,3 mln di euro²².

Infine, posto che il comma 10 dell'articolo in esame prevede una copertura a decorrere dal 2021, considerato che la legge di bilancio 2020 prevede uno stanziamento adeguato (circa 66 milioni nel 2021 e 121 milioni nel 2022), andrebbe confermata la disponibilità delle occorrenti risorse a decorrere dall'anno 2021, senza pregiudizio per le finalizzazioni previste a legislazione vigente.

Articolo 7

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

Il comma 1 consente che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile sia comunque operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Il comma 2-*bis* concede alle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile la facoltà di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

La RT afferma che la disposizione in esame mira a neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere ed approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato di cui all'articolo 2423-*bis*, comma primo, n. 1), del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, vale a dire alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

del 2020 a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine di 180 giorni (in luogo degli indicati 120) dalla chiusura dell'esercizio sociale, con ciò verificandosi la citata sovrapposizione delle due rivalutazioni. Tale circostanza consentirebbe ai soli potenziali beneficiari del settore alberghiero e termale di poter optare per la rivalutazione introdotta dall'articolo all'esame, in quanto più conveniente rispetto a quella esistente a legislazione previgente.

²² Volendo quantificare il minor gettito a titolo di imposta sostitutiva non più dovuta da tali soggetti si potrebbero ipotizzare i seguenti valori: 17,7 mln di euro*0.3% (quota dei soggetti destinatari della disposizione) = 53 mln di euro per gli anni 2020 e 2021, mentre per l'anno 2022 il minor gettito è pari a circa 43 mln di euro.

La RT afferma che la disposizione introduce modifiche normative di natura meramente procedurale od ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

Il comma 1 esclude l'applicazione ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile (tali norme prevedono che il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, debba essere restituito).

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non determinano quindi effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti in un secondo momento dal Governo²³, che ha escluso effetti onerosi per le PP.AA. che nel periodo considerato abbiano effettuato finanziamenti delle società partecipate proprio tenendo conto del venir meno della postergazione nella restituzione, non vi sono rilievi da formulare. Fra l'altro, nella medesima occasione, il Governo ha ricordato che il decreto legislativo n. 175 del 2016 ha introdotto il cd. "divieto di soccorso finanziario" e ha imposto al socio pubblico che intenda porre in essere operazioni di finanziamento, di qualsiasi tipo, a favore delle proprie società partecipate l'onere di evidenziare la ragione economico-giuridica dell'operazione alla luce dei principi di sana gestione finanziaria.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

Il comma 1 proroga di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.

Il comma 2 autorizza il debitore, nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, a presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del R.D. n. 267 del 1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del medesimo R.D.. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato

²³ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagg. 42-43.

preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del predetto R.D..

Il comma 3 prevede che, quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del R.D. n. 267 del 1942, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

Il comma 4 consente al debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del R.D. n. 267 del 1942, che sia già stato prorogato dal Tribunale, di presentare, prima della scadenza, istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del R.D. n. 267 del 1942.

Il comma 5 prevede che l'istanza di cui al comma 4 possa essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del R.D. n. 267 del 1942. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del citato R.D. e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del R.D. n. 267.

Il comma 5-*bis* autorizza il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del R.D. n. 267 del 1942, a depositare, entro i suddetti termini, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo R.D. n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato R.D..

Il comma 5-*ter* esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del R.D. n. 267 del 1942 ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo R.D. depositati entro il 31 dicembre 2020.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che l'intervento normativo in esame ha natura procedurale od ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

Il comma 1 qualifica come improcedibili tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del R.D. n. 267 del 1942 e 3 del decreto legislativo n. 270 del 1999 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Il comma 2 esclude l'applicazione delle disposizioni del comma 1:

- a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del R.D. n. 267 del 1942;
- c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del citato R.D., o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo R.D..

Il comma 3, quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, esclude il periodo di cui al comma 1 dal computo nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del R.D. n. 267 del 1942.

La RT ribadisce il contenuto ed illustra le finalità della norma, ne sottolinea il carattere eccezionale e temporaneo e precisa che, una volta terminata l'efficacia delle previsioni normative introdotte, la situazione straordinaria determinatasi a carico degli uffici giudiziari coinvolti potrà essere gestita attraverso l'adozione di opportune misure organizzative delle strutture nell'ambito delle risorse umane e strumentali già a disposizione degli uffici.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

Il comma 1 sospende, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Il comma 2 dispone che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 386 del 1990, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990.

Il comma 3 stabilisce che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle CCIAA; ove già pubblicati le CCIAA

provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, della legge n. 386 del 1990, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

La RT afferma che dalla norma non derivano oneri nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto questa comporta solo un rinvio dell'incasso di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto. Viene inoltre precisato che queste levate sono solo sospese per un periodo infrannuale e che quindi si può pensare che saranno effettuate comunque prima di fine anno. La RT aggiunge poi che una medesima valutazione è stata espressa nella RT riferita all'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020, dove non si prevedono effetti sul gettito per il comma 5 che introduceva lo stesso differimento per i soggetti residenti nella prima zona rossa (gli undici comuni di Lombardia e Veneto).

Al riguardo, nulla da osservare, dato il carattere infrannuale delle proroghe disposte dalla norma in esame.

Articolo 12

(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»)

Il comma 1 considera lavoratori autonomi, ai fini della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 18 del 2020, i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata).

Il comma 1-*bis*, intervenendo sull'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 18 del 2020, ammette ai benefici del Fondo, oltre ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che abbiano subito una perdita economica nei termini stabiliti dalla norma in questione, anche gli imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori), alle medesime condizioni dei primi.

Il comma 2 dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), i benefici del predetto Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

Il comma 2-*bis* dispone che, fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il comma 2-*ter*, inserendo la lettera *a*)-*bis* nel comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, estende l'ammissione ai benefici del Fondo alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative

pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007, come da ultimo modificato dal presente articolo.

Il comma 2-*quater* demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*ter* e, in particolare, di quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

La RT precisa che l'articolo mira a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", secondo la disciplina transitoria di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

In relazione ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, che estendono la platea dei soggetti ammissibili al Fondo, la RT afferma che al relativo fabbisogno (non quantificato) si farà fronte con le ordinarie risorse assegnate allo strumento.

La RT esclude che le modifiche apportate dall'articolo determinino effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il Ragioniere generale dello Stato ha evidenziato, comunque, che alcune modifiche introdotte agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti: dette modifiche, pur non determinando in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – in quanto alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti delle disponibilità dei fondi — tuttavia comporteranno un più rapido utilizzo degli stessi e, conseguentemente, la necessità di futuri rifinanziamenti. Tale circostanza è ancor più probabile per quelle operazioni che, per la loro maggiore rischiosità, richiederanno un maggiore assorbimento di detti fondi.

Al riguardo, premesso che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 soggiace comunque al medesimo vincolo finanziario rappresentato dall'ammontare delle risorse disponibili sul Fondo "Gasparri" (il quale opera infatti nel limite delle disponibilità), da cui scaturisce l'asserita mancanza, secondo la RT, di effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, si rileva che la RT riferita al predetto articolo 54 ha fornito elementi relativi alla congruità dello stanziamento (400 milioni nel 2020) rispetto alle esigenze di potenziamento del Fondo solidarietà mutui prima casa. In proposito, il Governo in sede di risposta²⁴ ha ricordato che la RT al citato articolo 54 ricomprendeva, ai fini della quantificazione, i medesimi soggetti di cui al comma 1 in esame "nei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa". Tuttavia non appare chiaro, in presenza di un'identità di platee, il motivo per cui si è allora introdotto il comma 1 del presente articolo. Non appare implausibile che le due platee, in realtà, si differenzino per qualche categoria di soggetti, escluse nella prima ed incluse nella seconda. In relazione al comma 2, poi, lo stesso Governo nella medesima occasione ha ammesso che esso potrà produrre una contenuta estensione della platea attuale, cui si potrà

²⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagg. 43-44.

comunque fare fronte con le risorse disponibili che, anche alla luce del *trend* di domande che stanno pervenendo, sono da ritenere congrue allo scopo. Pur prendendo atto del chiarimento appena descritto, si fa presente che ulteriori estensioni delle categorie beneficiarie e delle ipotesi di accesso sono recate dai commi 1-*bis* e 2-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, aggravando le tensioni finanziarie che già i commi 1 e 2 lasciano intravedere, come evidenziato dallo stesso Ragioniere Generale dello Stato. Tutto ciò considerato, l'ampliamento della platea interessata e delle ipotesi di accesso rispetto a quanto originariamente stabilito potrebbe determinare il raggiungimento del limite dello stanziamento previsto dal citato articolo 54.

Articolo 12-bis ***(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)***

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone che il credito di imposta di cui all'art. 49 del DL n. 34 del 2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero²⁵ che siano state disdette a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

Si ricorda che l'articolo 49 citato riconosce per gli anni 2019 e 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro un credito di imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute da piccole e medie imprese per la partecipazione a fiere internazionali²⁶. Il credito di imposta spetta entro il limite massimo delle risorse stanziato: per l'anno 2020, 10 milioni di euro²⁷.

La RT rappresenta che la disposizione non determina effetti, agendo la misura nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Al riguardo, considerato che il credito di imposta di cui all'articolo 49 citato opera entro i limiti delle risorse stanziato (c.d. tetto di spesa) non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 12-ter ***(Disposizioni in materia di beni di impresa)***

Il comma 1 del presente articolo dispone che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni disciplinata dall'articolo 1, comma 696 e seguenti della legge n. 160 del 2019²⁸ (legge di

²⁵ Come individuate dall'art. 49 del DL n. 34 del 2019.

²⁶ L'art. 49 indica le spese ammissibili al beneficio nonché fa rinvio ad altri provvedimenti attuativi.

²⁷ Con l'art. 1, comma 300 della legge di bilancio 2020, il comma 1 dell'art. 49 è stato riscritto prevedendo il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse stanziato dalla norma previgente alle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2020 erano state previste fino al limite massimo di 5 mln di euro.

²⁸ Sinteticamente si rammenta che il regime di rivalutazione in argomento dispone la rivalutazione per i beni iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 mediante pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata (10%). Ai fini del riconoscimento fiscale, dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (2022) il contribuente è tenuto al versamento di una imposta sostitutiva (10% o 12%). Tenuto conto dei diversi termini di versamento previsti dalla norma, la relazione tecnica ascrive effetti positivi nei

bilancio 2020), possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 (quindi nel bilancio 2021) o al 31 dicembre 2021 (quindi nel bilancio 2022), in luogo - rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 - della rivalutazione che deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 2018 (pertanto nel bilancio 2019)²⁹ e che deve riguardare i beni iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 2018. Pertanto la disposizione prevede uno slittamento di tre esercizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2019). Inoltre dispone, limitatamente ai beni immobili, che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 dicembre 2022, del 1 dicembre 2023 o del 1 dicembre 2024.

Il comma 2 prevede che il Fondo per le esigenze indifferibili³⁰ sia incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 3 provvede a coprire gli oneri recati dal presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nei seguenti modi:

- quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del DL n. 18 del 2020 rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;
- quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

La RT integrativa specifica che la disposizione, con l'introduzione del comma 2-*bis*, è finalizzata a posticipare le date dei versamenti del saldo e della prima e seconda rata dell'acconto dell'IRES mantenendone comunque il pagamento nel medesimo anno. Ne consegue che non si ascrivono effetti finanziari sul Bilancio dello Stato stante la liquidazione degli stessi prevista entro il corrente anno di bilancio.

Per quanto attiene alla proposta indicata nel nuovo comma 2-*ter* che introduce la facoltà di posticipare l'attuazione, a partire dal 2020 ed esteso anche agli esercizi 2021 e 2022, della disciplina civilistica e fiscale in materia di rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'art. 1, commi 696 e ss., della legge di bilancio 2020, permettendo di eseguire la rivalutazione secondo quanto previsto dai commi di cui sopra e relativamente ai valori dei beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, ma di effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva anche successivamente a quanto originariamente previsto.

Rammenta poi che la Relazione tecnica originaria della Legge di Bilancio 2020 indicava una imposta sostitutiva di cassa pari a 17,7 milioni di euro per ogni anno dal

primi tre anni (17,7 mln nel 2020 e 2021, 14,3 mln nel 2022) ed effetti negativi nel triennio successivo (10,9 mln nel 2023, 7,5 mln nel 2024 e 7,9 mln nel 2025).

²⁹ Per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019.

³⁰ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2020 al 2022. A fronte della nuova proposta normativa, ipotizza che solo un terzo della platea interessata sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2020, mentre i restanti due terzi recuperino tale mancanza nei tre anni successivi. Similmente, ipotizza che due terzi dei soggetti sia in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2021, mentre i restanti paghino nei due anni successivi. Di seguito, si riportano gli effetti finanziari:

Milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva - Soggetti che ritardano la prima rata	-11,8	3,9	3,9	3,9	0	0
Imposta sostitutiva - Soggetti che ritardano la seconda rata	0	-5,9	3,0	3,0	0	0
Totale	-11,8	-2,0	6,9	6,9	0	0

Rappresenta che al comma 2 si prevede l'incremento di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 dispone la copertura dei predetti oneri mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione per 10,9 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo per 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Al riguardo in prima analisi si osserva che la RT fa riferimento ad un non ben identificato comma 2-bis finalizzato a posticipare le date dei versamenti del saldo e della prima e seconda rata dell'acconto IRES, che però non si rinviene tra le disposizioni di cui all'articolo in esame.

Considera poi il contenuto del "*nuovo comma 2-ter*" che quantifica in realtà la disposizione all'esame. In particolare la RT assume che, a differenza di quanto stimato in sede di RT originaria³¹ solo un terzo dei destinatari pagherà l'imposta sostitutiva nel 2020, mentre i restanti 2/3 la pagheranno nei tre anni successivi; suppone poi, similmente, che i 2/3 dei soggetti sarà in grado di pagare l'imposta sostitutiva prevista per il 2021 (pertanto la seconda rata) mentre i restanti soggetti pagheranno nei due anni successivi. Da ciò si deduce che la RT non sembra fare alcuna ipotesi circa la possibilità che una parte dei soggetti destinatari della norma possa effettuare la rivalutazione nel bilancio 2021, così come previsto dalla disposizione in commento, con inizio dei versamenti a titolo di imposta sostitutiva a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2024 (per effetto della possibilità di rateizzare in tre anni l'imposta

³¹ Annessa al citato articolo 1, commi 696 e seg. della L. n. 160 del 2019.

sostitutiva fino a 3 mln di euro). Qualora si verificasse tale ipotesi, gli effetti finanziari di maggior gettito potrebbero prolungarsi fino all'anno 2024 con conseguente stima dei flussi di cassa differenti rispetto a quelli iscritti in RT. In particolare si potrebbe riscontrare un onere superiore per il 2021 e un maggior gettito inferiore per gli anni 2022 e 2023, per effetto del prolungamento degli incassi fino all'anno 2024.

In considerazione di quanto precede appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 12-ter, comma 3

(Copertura finanziaria delle disposizioni in materia di beni di impresa)

La norma di copertura finanziaria quantifica un onere pari a 11,8 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 6,9 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per cui si provvede:

- alla lettera a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota parte del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;
- alla lettera b), quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014;
- alla lettera c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

La **RT** afferma che si dispone la copertura degli oneri mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione per 10,9 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo per 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica dovrebbe riportare i seguenti valori:

			<i>(mln di euro)</i>								
			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
C3,1.a), Margine Debito	<s	c	-10,9	0	0	-10,9	0	0	-10,9	0	0
C.3,1.b) F.Indifferibili	<s	c	-0,9	-2	0	-0,9	-2	0	-0,9	-2	0
C3,1.c) >EntrateArt.	>e	c	0	0	6,9	0	0	6,9	0	0	6,9

Al riguardo, con riferimento alla componente di copertura di cui alla lettera a), va evidenziato che l'articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia"), recependo quanto stabilito nelle risoluzioni di approvazione da parte delle Camere della Relazione al Parlamento presentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ha autorizzato l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, la cui destinazione è stata principalmente volta alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal medesimo decreto-legge. In proposito, si evidenzia che, sulla base di quanto riportato dal prospetto allegato alla relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato, per l'anno 2020 risulta inutilizzata una quota pari a 175 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 6.393,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 11,7 milioni di euro in termini di indebitamento. Si segnala altresì che l'articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), in corso di conversione, utilizza una quota del margine in questione, per un importo pari a 3.340 milioni di euro in termini di fabbisogno. Tutto ciò considerato si ritiene pertanto che l'onere di 10,9 milioni di euro per il corrente anno 2020 possa trovare copertura sui tre saldi di finanza pubblica, nell'ambito del predetto margine.

In ogni caso, sul piano "metodologico", fermo restando l'assoluta eccezionalità della soluzione adottata e delle circostanze in cui la stessa è maturata – va evidenziato che, per tale componente, il dispositivo di copertura provvede a disporre il formale utilizzo di risorse reperito attraverso il maggior indebitamento. In tal senso, rammentando che l'articolo 17, comma 1, lettere a)-c) predispone le modalità esclusive attraverso cui è necessario provvedere alla formale copertura di nuovi o maggiori oneri connessi a nuove norme, va pertanto evidenziato che ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata preferibile l'istituzione, nel decreto-legge n. 18 del 2020, di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne legittimamente disporre l'utilizzo in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti in coerenza con i principi fissati dalla legge di contabilità

Venendo alla seconda componente del dispositivo di copertura, posto che da una interrogazione del capitolo di bilancio relativo al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014³², sussiste la relativa disponibilità per il 2020, andrebbe comunque richiesta un conferma circa la sussistenza delle risorse, per la compensazione di un onere pari a 2 milioni di euro, anche relativamente all'esercizio 2021.

Circa la terza componente del dispositivo di copertura, si rinvia alle considerazioni svolte sui profili di quantificazione degli effetti in conto maggiori entrate attesi in relazione alla misura prevista dall'articolo in esame.

³² Capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12-quater

(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame parlamentare, aggiunge il comma 3-bis all'articolo 66 del DL n. 18 del 2020 in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura; in particolare si dispone che tali acquisti si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.

La RT aggiuntiva specifica che la disposizione è volta a supportare il comportamento meritorio delle imprese italiane che hanno convertito parte della propria produzione industriale al fine di produrre beni utili ad affrontare l'emergenza COVID-19 (mascherine, camici, respiratori), per poi cederli gratuitamente; ovvero che intendano acquistare beni da terzi, senza produrli in proprio. Sottolinea pertanto che la finalità è quella di evitare che le attività donanti debbano sostenere anche l'onere dell'IVA sugli acquisti.

Conclude evidenziando che dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato in quanto la misura contenuta nella stessa è già fruibile a legislazione vigente, in relazione a quanto previsto nel decreto legge n. 34 del 2020 che, in coerenza con quanto disposto dalla Commissione Europea, ha stabilito per tali fattispecie l'applicazione dell'aliquota IVA zero per il 2020 e pari al 5% dal 2021 con diritto alla detrazione.

Al riguardo si prende atto che la novella non appare suscettibile di generare minor gettito in quanto la misura è già fruibile a legislazione vigente in relazione a quanto previsto nel recente DL n. 34 del 2020 (art. 124, comma 1). Tuttavia, appare necessario un chiarimento circa la natura della disposizione in commento i cui effetti dovrebbero operare a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e non già retroattivamente, salvo essere qualificata come norma di interpretazione autentica³³. Per tale ultima qualificazione - che peraltro non parrebbe chiaramente riscontrabile dal tenore letterale della disposizione in commento - sarebbe necessario un approfondimento al fine di escludere il carattere oneroso della novella relativamente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 (17 marzo 2020) a quella del D.L. n. 34 del 2020 (19 maggio 2020).

³³ Il tenore letterale della norma in commento non appare quello tipico delle disposizioni di interpretazione autentica.

Articolo 13 **(Fondo centrale di garanzia PMI)**

Il comma 1 dispone l'applicazione fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 (Fondo centrale di garanzia PMI), delle seguenti misure:

- a*) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b*) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;
- c*) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;*3-bis*) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- d*) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico bancario, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera *c*) e alla presente lettera *d*), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80% per la garanzia diretta di cui alla lettera *c*) e al 90% per la riassicurazione di cui alla presente lettera *d*) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;
- e*) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di

garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

- f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
- g-bis*) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
- g-ter*) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera *e*), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa

- ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- g-quater*) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del R.D. n. 267 del 1942, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
- h*) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
- i*) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- l*) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
- m*) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante

dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;

m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera *m)* concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera *c)* può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9 aprile 2020 ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge n. 108 del 1996, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

- o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Il comma 2 dispone, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia PMI, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, l'applicazione delle seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;
- b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data ultima di vigenza della limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni sul cui territorio tale limitazione era già disposta alla data del 1° maggio 2019.

Il comma 4 consente che, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, sia concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

Il comma 4-*bis* consente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche con la costituzione di appositi fondi, di concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

Il comma 4-*ter* impone che dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-*bis* non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che, per le imprese che accedono al Fondo di garanzia PMI, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

Il comma 6 consente anche ad organismi privati di incrementare la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997.

Il comma 7 stabilisce che le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.

Il comma 8 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico bancario, in possesso del requisito per la qualificazione come micro piccola media impresa, beneficino, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di garanzia PMI, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Il comma 9 eleva da 25.000 a 40.000 euro il livello massimo dei finanziamenti erogabili nell'ambito della disciplina del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico bancario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

Il comma 10 assegna, per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia PMI la somma di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 11 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 12 abroga l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 12-bis destina, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia PMI, fino a un importo di 100 milioni di euro, all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Il comma 13 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa).

La RT afferma che l'articolo mira a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del Covid-19 sull'economia nazionale. A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, ora abrogato, estendendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sul rodato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica, che sono, tuttavia, stati considerati in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, nel quale era già prevista la medesima disposizione. L'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro disposto dal comma 1, lettera b) comporterà un più elevato assorbimento delle risorse del Fondo. Tuttavia, le garanzie che si attesteranno su importi compresi tra il precedente e il nuovo limite interesseranno un numero limitato di imprese (che comunque devono avere un numero di dipendenti non superiore a 499). Si stima – riprendendo le risultanze dell'analoga analisi condotta per la quantificazione della dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 34 del 2019 riservata alla medesima tipologia di imprese – che la predetta estensione comporterà un maggior fabbisogno del Fondo di garanzia che si prevede possa essere piuttosto contenuto, anche in considerazione del limitato arco di tempo. Si può, pertanto, stimare un onere di circa 35 milioni. L'innalzamento della

misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alla precedente misura dell'80%, non comporterà nuovi oneri. Infatti, la lettera c) del comma 1 prevede, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che l'innalzamento delle coperture del Fondo dai livelli pre-crisi a quelli previsti dal nuovo decreto-legge può essere finanziato con le risorse delle sezioni speciali del Fondo alimentate da altre amministrazioni centrali e regionali. Oggi, le risorse delle sezioni ammontano a circa 200 milioni di euro; altre amministrazioni possono ulteriormente contribuire mediante l'istituzione di nuove sezioni speciali. In rapporto al numero 3-bis della lettera c), la RT afferma che agli effetti in termini di maggiore importo dei finanziamenti garantiti per le imprese con cicli produttivi ultrannuali (rispetto al dato di fatturato) si farà fronte con le ordinarie risorse del Fondo, come per le disposizioni di cui alla lettera d). La previsione di cui alla lettera e) del comma 1 – relativa alla possibilità di concedere la garanzia del Fondo anche su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti solo se accompagnate dalla concessione all'impresa di credito addizionale – era già presente, nella medesima formulazione, nel citato articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, pertanto, non comporta nuovi oneri, così come la disposizione di cui alla successiva lettera f) del comma 1, relativa all'allungamento della garanzia nel caso di “moratoria” del finanziamento accordata all'impresa dal soggetto finanziatore. Analoga considerazione vale anche per la previsione di cui alla lettera g) del comma 1. Benché la norma in argomento preveda l'accesso al Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del Fondo, mentre l'articolo 49 del precedente decreto-legge n. 18 prevedeva l'accesso alla garanzia con la sola applicazione di uno dei due moduli (quello economico-finanziario) del predetto modello di valutazione (con esclusione dell'applicazione del modulo andamentale), si ritiene che tale apertura non abbia significativi impatti sulla rischiosità degli impieghi del Fondo, posto che il modulo andamentale ha una incidenza prevalente rispetto al modulo economico-finanziario ai fini della determinazione della probabilità di *default* dell'impresa, sia perché il modulo economico-finanziario sarebbe alimentato con dati necessariamente non aggiornati (per il momento, bilanci 2018 e, solo tra qualche mese, bilanci 2019), che potrebbero non più riflettere adeguatamente, anche per gli effetti della crisi, lo stato di salute dell'impresa da affidare. Ad ogni modo, al fine di contenere i rischi, sono state introdotte opportune esclusioni per le imprese che si trovano in determinate condizioni (rilevate sia con riferimento alla posizione sulla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, sia in relazione all'assoggettamento a determinate procedure concorsuali). Per tale ragione, si conferma il maggior assorbimento di risorse già stimato (in 600 milioni di euro) in sede di predisposizione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020. Viene, tuttavia, previsto un nuovo maggiore assorbimento sotto tale profilo, connesso all'innalzamento dell'importo massimo garantito, per circa 50 milioni di euro.

In relazione alle modifiche apportate dalle lettere da *g-bis*) a *g-quater*) la RT evidenzia che esse ampliano l'ambito di operatività delle misure alle esposizioni che alla data del finanziamento non sono più classificabili come deteriorate.

L'estensione riguarda, pertanto, imprese per le quali siano venuti meno i fattori di anomalia che ne avevano determinato la classificazione ad UTP con l'unica eccezione del passaggio di un anno dal momento di eventuali concessioni. In sostanza, devono essere venute meno le condizioni che già avevano determinato la classificazione delle esposizioni come deteriorate, le imprese in questione non devono presentare importi in arretrato e le banche presumono l'integrale rimborso dell'esposizione.

Pertanto, si ritiene che le imprese oggetto dell'estensione non presentino una situazione di eccessiva rischiosità e che non si determinino, di conseguenza, oneri sui saldi di finanza pubblica. All'estensione si farà fronte con le ordinarie risorse del Fondo.

L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. h) era anch'essa già prevista nel citato articolo 49 e, pertanto, il minore introito (valutato in 3 milioni di euro) è già stato considerato nell'ambito della precedente disposizione normativa.

La disposizione della lettera *m*) ripropone il medesimo schema di intervento per operazioni di piccolo importo (fino a 30.000 euro, rispetto ai 25.000 della versione originaria del decreto-legge in esame), innalzando esclusivamente le percentuali di copertura previste dall'articolo 49 (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino al 100%. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%) e con procedura non valutativa, tale disposizione comporta maggiori oneri, stimati in circa 20 milioni di euro, in rapporto all'originaria previsione di un limite di 25.000 euro. All'incremento da 25.000 a 30.000 euro si farà fronte con le risorse del Fondo.

La lettera *n*) introduce un nuovo intervento di garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000 euro. Considerando che le operazioni in questione erano in precedenza già garantite con un'ampia copertura (80%), tale disposizione determina un fabbisogno aggiuntivo di risorse stimato in circa 30 milioni di euro.

Anche la lettera *p*) introduce una nuova fattispecie, non prevista dal precedente decreto-legge, relativa alla possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Tale disposizione, sebbene si concretizzi in un vantaggio soprattutto di carattere procedurale, presenta comunque profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in circa 30 milioni di euro.

Le disposizioni contenute nelle rimanenti lettere del comma 1 erano già previste nel citato articolo 49 e non determinano, pertanto, visto anche il carattere solo procedimentale di alcune di esse, nuovi effetti finanziari.

Il comma 2 prevede una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, passando da una garanzia dall'80% al 90% della

tranche junior e un innalzamento anche del cap alle perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. Tale disposizione presenta profili di maggiore rischio per il Fondo e determina un maggior fabbisogno di risorse stimato in 64 milioni di euro.

Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto introducono una mera facoltà per le Camere di commercio, che comunque erogheranno i contributi a valere sulle risorse disponibili.

Il comma 10 assegna complessivamente 1.729 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo di garanzia PMI. In aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 49, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 1.500 milioni nell'anno 2020 (che – come detto – viene abrogato), sono assegnati infatti al fondo ulteriori 229 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA 20 milioni di euro per l'anno 2020, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 80 milioni nell'anno 2020. Complessivamente vengono quindi assegnati a tali finalità 100 milioni di euro.

Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del Fondo PMI introdotta dal comma 12-*bis* opera nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo ed entro il previsto limite di spesa di 100 milioni di euro.

Il comma 13 prevede la copertura degli oneri del presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 49 e, per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18.

Con riferimento a tale ultima operazione, si fa presente che la riduzione per 300 milioni di euro per il 2020, comprendendo in tale importo anche la copertura di 35 milioni prevista all'articolo 14 e quella di 16 milioni prevista all'articolo 41, si rende possibile nella misura indicata in quanto il potenziamento delle modalità operative e delle garanzie rilasciabili dal Fondo PMI ai sensi del presente articolo inducono ad assumere che il ricorso al beneficio della moratoria previsto dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 da parte dei potenziali beneficiari sarà meno diffuso e per importi inferiori a quelli originariamente stimati al momento dell'adozione del citato decreto, anche considerando la maggiore durata dei finanziamenti coperti dal Fondo PMI rispetto al termine ravvicinato del 30 settembre 2020 previsto per la moratoria.

Le disposizioni contenute nei rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi o perché già previste nel precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 o perché presentano natura meramente normativa o procedurale.

Il Ragioniere generale dello Stato ha evidenziato, comunque, che alcune modifiche introdotte agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti: dette modifiche, pur non determinando in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – in quanto alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti delle disponibilità dei fondi — tuttavia comporteranno un più rapido utilizzo degli stessi e, conseguentemente, la necessità di futuri rifinanziamenti. Tale circostanza è ancor più probabile per quelle operazioni che, per la loro maggiore rischiosità, richiederanno un maggiore assorbimento di detti fondi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Rifinanziamento risorse Fondo PMI	229						229		
Assegnazione risorse ISMEA	20						20		
Minori spese in conto capitale									
Risorse ISMEA				80					

Il prospetto riepilogativo riporta quindi gli oneri differenziali rispetto a quelli già imputati all'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (riportati "per memoria" anche nel prospetto riferito al provvedimento in esame), che erano i seguenti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento fondo di garanzia	1.500						1.500		
Assegnazione risorse a ISMEA per garanzie alle imprese agricole e della pesca	80			80			80		
Minori entrate extratributarie									
Gratuità dell'accesso alla garanzia e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni				42,86					

Al riguardo, si ribadisce preliminarmente che il presente articolo, nel disporre l'abrogazione dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, ne riproduce sostanzialmente l'impianto, ampliandone la portata e l'ambito di applicazione. Ne deriva che gli oneri computati in relazione al predetto articolo 49 devono intendersi inclusi in quelli complessivamente imputabili alle norme in esame e che ovviamente l'abrogazione dell'articolo 49 concorre correttamente alla copertura di parte degli oneri dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda l'entità dello stanziamento aggiuntivo rispetto a quello dell'articolo 49, riconducibile all'insieme delle modifiche introdotte dalle presenti disposizioni, si evidenzia che esse vengono riportate ed analizzate dalla RT senza

tuttavia che siano fornite indicazioni esaustive sulle valutazioni alla base degli oneri aggiuntivi correlati alle innovazioni, limitandosi infatti la RT ad indicare l'importo corrispondente all'incremento dell'onere stimato per ciascuna di esse ma senza fornire i dati alla base del procedimento di calcolo.

Non sembra poi persuasiva la spiegazione per cui l'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alla precedente misura dell'80%, non comporterà nuovi oneri, attribuita dalla RT al fatto che la lettera c) del comma 1 prevede, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che l'innalzamento delle coperture del Fondo dai livelli pre-crisi a quelli previsti dal nuovo decreto-legge può essere finanziato con le risorse delle sezioni speciali del Fondo alimentate da altre amministrazioni centrali e regionali, che possono fra l'altro integrare tali risorse. Infatti, oltre a rappresentare di fatto una modalità di copertura di oneri aggiuntivi (che di oneri aggiuntivi si tratti è implicitamente ammesso dalla stessa RT, che infatti si pone il problema di risorse aggiuntive a copertura) a valere su risorse esistenti ma evidentemente destinate ad altre finalizzazioni, richiama forme di copertura eventuali che, da un lato, spostano soltanto il problema a carico di altre amministrazioni e, dall'altro, pongono oneri certi a carico, appunto, di risorse solo eventualmente reperite.

Inoltre, l'aumento della percentuale della garanzia, che già di per sé impatterebbe sullo stanziamento appostato per il 12,5% (dall'80 al 90%) o addirittura per il 25% (dall'80% al 100%), potrebbe determinare un effetto suscettibile di riflettersi molto negativamente sugli impegni a carico dello Stato: l'innalzamento, soprattutto fino al 100%, della garanzia statale potrebbe indurre le banche e gli intermediari finanziari a concedere prestiti anche a soggetti ai quali in condizioni normali o anche con la prospettiva di perdere fino al 20% dell'erogato (sulla base della garanzia all'80%) non sarebbe stato concesso credito. In sostanza, sembra ragionevole mettere in conto un significativo impatto sulla solvibilità media dei soggetti garantiti, con conseguente aumento dei prevedibili tassi di escussione.

Anche l'innalzamento da 25.000 a 30.000 euro del limite per le operazioni di piccolo importo di cui alla lettera m) operato dalla Camera dei deputati sembra suscettibile chiaramente di determinare un aumento degli oneri, come implicitamente ammesso dalla stessa RT laddove afferma che alle modifiche apportate alla lettera m) si farà fronte con le risorse del Fondo. Si osserva che andrebbe comunque fornita una stima perlomeno di massima circa l'ammontare di tali effetti incrementativi degli oneri, non potendosi altrimenti valutare la congruità delle risorse appostate sul Fondo PMI.

Va comunque ricordato che i meccanismi di garanzia in questione operano certamente, a differenza di quelli di cui agli articoli 1 e 2, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di garanzia PMI. Fra l'altro, tale vincolo finanziario è stato

indicato dal rappresentante del Governo³⁴ come valido presidio a tutela dei saldi in rapporto alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che sostanzialmente si sono tradotte in una estensione, sia pur relativamente limitata, dei soggetti beneficiari del Fondo PMI e in un alleggerimento, anch'esso contenuto, dei parametri per la concessione delle garanzie, sui quali, comunque, si auspica, come per i profili sopra richiamati, l'acquisizione di specifici elementi per una valutazione, perlomeno di massima, della congruità dello stanziamento aggiuntivo, rimasto peraltro invariato dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In relazione a ulteriori modifiche intervenute in prima lettura, appare poi una mera petizione di principio l'asserita assenza di effetti correlata alle disposizioni di cui ai commi da *g-bis*) a *g-quater*), in quanto, anche escludendo la maggiore rischiosità delle imprese in questione, comunque viene esteso l'ambito soggettivo di applicazione delle norme. Analoga considerazione può essere svolta in merito alla previsione di cui al numero *3-bis*), lettera c). Anche se la RT ribadisce, per ciascuna delle disposizioni che aggiungono tipologie di soggetti alla platea che può accedere al Fondo, che si farà fronte comunque con le risorse disponibili presso tale Fondo, appare evidente che il progressivo allargamento dell'accesso allo stesso determinerà pressioni, nel caso di insufficienza delle risorse rispetto alle nuove esigenze, per accrescere l'ammontare delle risorse appostate, eventualmente in sede di legge di bilancio. Lo stesso Ragioniere Generale dello Stato ha evidenziato la necessità di futuri rifinanziamenti. Per queste ragioni andrebbe fornita una stima degli effetti ampliativi, anche alla luce delle prime settimane di applicazione del decreto-legge.

Sempre in rapporto alle modifiche apportate in prima lettura, sarebbe auspicabile un chiarimento in ordine alle concrete modalità con le quali le Camere di commercio potranno garantire il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma *4-ter* nella concessione di contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia PMI, di cui al precedente comma *4-bis*. A tale proposito, la RT osserva giustamente che si tratta di una facoltà: pur concordando sul punto, sarebbe però utile un quadro delle risorse eventualmente utilizzabili in modo da illustrare il potenziale impatto della norma.

Anche se, ovviamente, il seguente rilievo attiene già all'articolo 49 ora abrogato (in relazione al quale si è operata la medesima contabilizzazione), si esprimono perplessità in merito alla mancata previsione di effetti sul saldo di cassa per esborsi connessi almeno ad una percentuale ritenuta probabile sulla base del prevedibile andamento, quantitativo e temporale, delle escussioni, anche se l'impostazione seguita dalla RT è in linea con la prassi consolidata finora osservata per la registrazione degli effetti contabili delle operazioni riguardanti tale Fondo. Sempre su tale punto, in rapporto all'eliminazione dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari degli impatti stimati

³⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 25 maggio 2020, pag. 15.

in termini di fabbisogno delle assegnazioni a favore di ISMEA, si ricorda che il Governo ha precisato³⁵ che questa è dovuta alle modifiche introdotte dall'articolo 13, comma 11, del provvedimento in esame, che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18, prevede che le risorse in questione siano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Di conseguenza l'impatto in termini di fabbisogno è eventuale e si produrrebbe solo in caso di effettiva escussione delle garanzie: in tal senso non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel profilo temporale. Posto che il comma 11 dell'articolo 13 prevede che il trasferimento all'ISMEA opererà a valere di uno specifico conto corrente di tesoreria intestato al medesimo ente anziché a valere dei propri conti correnti, ne andrebbe comunque valutato l'impatto d'onere sul fabbisogno di cassa del settore statale, sotto il profilo della sua "copertura" rispetto al dato tendenziale del Saldo redatto secondo il criterio della legislazione vigente per il 2020.

In ogni caso, il prospetto elimina parte dei corrispondenti effetti stimati nel prospetto allegato al decreto-legge n. 18.

In relazione alla seconda modalità di copertura, rappresentata dall'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 (per 249 milioni dei 300 milioni complessivamente oggetto di riduzione con il presente decreto, a fronte di uno stanziamento complessivo di 1,73 miliardi di euro), si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine al fatto che l'utilizzo in questione non incide sulle finalità di spesa originarie, rappresentate da forme di garanzia (con istituzione di una sezione speciale del Fondo PMI) a supporto della moratoria straordinaria, fino al 30 settembre 2020, relativa alle passività delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19. Ciò in quanto tale precedente beneficio dovrebbe essere meno richiesto alla luce delle nuove garanzie rilasciabili con il testo in esame per cui la riduzione delle risorse ad esso destinate non dovrebbe determinare criticità³⁶.

Articolo 13-bis ***(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)***

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, destina al Fondo di prevenzione dell'usura il 20% cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura³⁷. La

³⁵ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pag. 44.

³⁶ Tra l'altro i dati pubblicati da [Banca d'Italia](#) il 28 maggio 2020 mostrano richieste ai sensi dell'articolo 56 del DL 18/2020 ("Cura Italia") pari a 143 miliardi di euro a fronte di una stima della RT del citato articolo 56 per 219 miliardi. Quindi attualmente le richieste sono state pari a circa 2/3 della stima, per cui anche l'impatto sul disavanzo che era stimato pari a 1,73 miliardi di euro si ridurrebbe conseguentemente, con disponibilità per circa 500 milioni di euro. Naturalmente ulteriori richieste potrebbero sopraggiungere, ma in misura contenuta sia perché la moratoria scade a settembre sia per il potenziamento delle garanzie in esame.

³⁷ Le risorse del Fondo sono appostate nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tab. 8), nel cap. 2341. Nel bilancio 2020 tale capitolo registra uno stanziamento pari a 38 milioni di euro, che corrispondono al contributo versato dallo Stato. In realtà, però, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo 2341 dalla CONSAP e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità

disposizione opera per l'esercizio 2020 e in relazione all'attivo di esercizio del Fondo di sostegno delle vittime risultante alla data del 30 settembre 2020. La disposizione prevede dunque un trasferimento di risorse dal fondo di sostegno delle vittime al fondo di prevenzione dell'usura. Si prevede, quindi, la riassegnazione al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, gestito dal Ministero dell'Economia, del 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà alle vittime, gestito dal Ministero dell'Interno, previo versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato.

La **RT** dopo aver illustrato la norma, rappresenta che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'importo in questione (20%), è calcolato "sull'attivo di esercizio" ad una certa data (30 settembre). Tali somme, ove effettivamente disponibili, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, verranno iscritte sul fondo di cui all'articolo 15, della predetta legge n. 108 del 1996, mediante provvedimento amministrativo di riassegnazione ai sensi del DPR n. 469/1999.

Al riguardo, premesso che andrebbero forniti dati di quantificazione dell'attivo che si presume possa risultare al 30 settembre, andrebbe assicurato che il trasferimento del 20% di tale attivo non comprometta le destinazioni del Fondo di solidarietà. D'altra parte, andrebbe assicurata l'assenza di effetti di fabbisogno e indebitamento netto, che si paleserebbero nel caso in cui tali somme non sarebbero state effettivamente spese senza la destinazione prevista dalla norma.

Articolo 13-ter **(Microcredito)**

Il comma 1 prevede che i confidi di cui all'articolo 112, comma 1, del T.U. bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 possono detenere partecipazioni nei soggetti, iscritti in un apposito elenco ed abilitati all'esercizio del microcredito, di cui all'articolo 111.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 **(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)**

L'articolo prevede in sintesi l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

di risorse annuali sia molto più cospicua: ad esempio, nel bilancio 2018 sul capitolo era iscritto uno stanziamento per 14,5 mln, che sono divenuti 139,6 milioni nel rendiconto 2018

In particolare, il comma 1 modificato dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 2 prevede che il Fondo speciale previsto per la concessione di contributi in conto interessi a valere dei finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali *et similia*, può concedere tali contributi sino a tutto il 2020, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. È stabilito che per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 3, come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura per effetto di un condizione posta, ai sensi dell'articolo 81, da parte della V Commissione della Costituzione ai fini all'espressione parere favorevole al provvedimento³⁸, individua la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari – in termini di saldo netto e di indebitamento netto – a 35 milioni di euro per l'anno 2020, nella corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, (dotazione di 1,73 miliardi di euro dell'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI colpite dalla crisi COVID-19) e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto-legge che abroga l'articolo 49, comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA di 80 milioni di euro.

La RT evidenzia che, in funzione alla rischiosità valutata, si stima che la dotazione proposta di euro 30 milioni – destinati alle garanzie del comparto del Fondo per operazioni di liquidità – sia idonea a supportare finanziamenti sino a 90 milioni di euro, con una leva pari a tre.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro del comparto speciale del Fondo contributi per gli interessi, di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 13, comma 12, che abroga l'articolo 49 del DL n. 18 del 2020, in particolare il comma 8, che prevedeva un trasferimento ad ISMEA. L'attuale comma 11 del predetto articolo 13 prevede che tale trasferimento sia versato in un conto di tesoreria, anziché sui conti correnti dell'Ente, senza impatto sul fabbisogno.

³⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 12 maggio 2020, pagine 399-400.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co.1	>s	k	30	0	0				30	0	0
Co.2	>s	c	5	0	0	5	0	0	5	0	0
Co.3	<s	k	-35	0	0	-5	0	0	-35	0	0

Al riguardo, anzitutto, va evidenziato che secondo quanto chiarito dal Governo l'impatto in termini di fabbisogno non è stato registrato in quanto le eventuali escussioni non sono prevedibili³⁹. In tal senso, andrebbero richieste conferme circa la regolarità della integrale contabilizzazione degli effetti d'impatto attesi sui saldi tendenziali, in termini di peggioramento, solo sulla competenza finanziaria e sull'indebitamento netto previsto per la medesima annualità 2020, mentre si omette di considerarne l'impatto sul fabbisogno, stante l'incertezza della escussione in tale anno e l'operatività della garanzia attraverso un conto di tesoreria. Infatti, anche l'impatto sull'indebitamento netto dovrebbe essere registrato solo alla luce della previsione di escussione delle garanzie, per cui normalmente gli effetti sono simmetrici sui saldi di indebitamento e fabbisogno.

Inoltre, posto che la stessa RT certifica che l'importo ivi previsto sarebbe di per sè idoneo a supportare maggiori finanziamenti sino ad un massimo di 90 milioni di euro, con un "effetto leva" espressamente indicato pari a tre, andrebbero richiesti maggiori elementi a supporto di tale stima unitamente a un quadro di sintesi degli interventi creditizi che sono già previsti ai sensi della legislazione vigente, su cui potranno intervenire le nuove garanzie, al fine di certificare il grado di congruità rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento, a breve come a medio e lungo termine, già in essere verso il sistema creditizio.

Sul punto, peraltro, anche alla luce delle criticità gestionali più volte rilevate per il comparto delle Federazioni sportive dall'Organo di controllo, andrebbero richieste informazioni sulla situazione finanziaria complessiva delle stesse, considerato che le stesse sono parte integrante del comparto S13 (pubbliche Amministrazioni) e pertanto considerate nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale⁴⁰.

³⁹ Sul punto, nella risposta fornita nel corso dell'esame in prima lettura, la Nota depositata dal Mef afferma che "in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile delle garanzie, e tenuto conto della circostanza che le stesse saranno gestite su un conto di tesoreria, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile nè nell'an nè nel quantum, nè nel profilo temporale". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagina 45.

⁴⁰ In proposito, va infatti rilevato come la Corte dei conti, nel suo ultimo referto sul CONI abbia raccomandato all'Ente medesimo di "rafforzare le misure e gli strumenti di monitoraggio e di controllo sull'utilizzo dei contributi annualmente a disposizione, in modo da assicurare un rigoroso ed efficiente uso delle risorse medesime e prevenire situazioni di disavanzo economico, in particolare con riferimento alla gestione delle singole Federazioni sportive, che, per il 2018, hanno presentato un risultato economico nel complesso

Quanto alla prevista apertura a tal fine di un conto corrente di tesoreria centrale *ad hoc* intestato all'Istituto per il Credito Sportivo⁴¹, cui vengono versate le somme in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie, in linea di massima, nulla da osservare, dal momento che la disposizione non è suscettibile di per sé di produrre nuovi o maggiori oneri⁴².

Sul comma 2, dal momento che la RT certifica che anche l'ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro del comparto speciale del Fondo, al fine di corrispondere anche contributi per gli interessi, risulterebbe anch'esso congruo ai fini del totale abbattimento della quota interessi da corrispondere in relazione ai 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale ipotizzati (nell'ipotesi di un tasso fisso del 2%) andrebbero richieste indicazioni più specifiche in merito ai tassi d'interesse praticati in media a valere dei finanziamenti stipulati con istituzioni creditizie da parte delle federazioni sportive *et similia*, al fine di comprovare l'effettivo grado di prudenzialità della stima ivi ipotizzata.

Per i profili di copertura degli oneri, nulla da osservare.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, andrebbero richieste conferme in merito alla concentrazione degli effetti di cassa attesi sulle risorse indicate in riduzione a copertura per il solo 2020, ciò che di norma contrasta con la natura in conto capitale di maggiori oneri in termini di competenza finanziaria, i cui effetti si dispongono di norma su più annualità del fabbisogno di cassa.

Articolo 14-bis

(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019.

La RT afferma che la disposizione trova attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

negativo." Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Deliberazione n. 138/2019 recante " *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico nazionale italiano – esercizio 2018*", pagina 47.

⁴¹ L'istituto è una banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), ed è Ente di diritto "pubblico" con gestione autonoma.

⁴² A rigore, andrebbe valutato per un verso l'impatto indiretto sulla quota d'oneri in corrispondenza alla misura degli interessi attivi da riconoscersi all'I.C.S. per le giacenze di tesoreria nella sua titolarità, che si contrappongono al prevedibile impatto di minori oneri correlati al minore fabbisogno di cassa del settore statale sotto il profilo della sua copertura a ragione dell'afflusso di risorse.

Al riguardo, si rappresenta che il Governo ha ribadito⁴³ che la proroga non determina, con lo slittamento dell'erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, giacché essa trova attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fra l'altro, va rilevato che alla precedente proroga recata dall'ultima legge di bilancio non erano stati ascritti effetti sui saldi.

Articolo 14-ter

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone la proroga di dodici mesi per le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità. La proroga è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

Si dispone inoltre che le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

Le procedure di attuazione sono affidate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Infine, viene conseguentemente abrogato l'articolo 62-*bis* del decreto-legge, n. 18 del 2020, che aveva disposto una diversa disciplina, prorogando di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune qualora non fosse possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico

La RT afferma che la disposizione, prevedendo la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁴³ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 25 maggio 2020, pag. 15.

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI
DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15
(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali (cd. golden power))

L'articolo apporta modifiche alla disciplina vigente dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*).

In particolare, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, il dispositivo intervenendo sull'articolo 4-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 105 del 2019, estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Nel corso dell'esame in prima lettura svoltosi in sede referente, l'ambito di applicazione è stato ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l'importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico chirurgici e di protezione individuale.

In particolare, la norma estende fino al 31 dicembre 2020 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea (comma 3-*bis*, lett. a)).

Con una ulteriore modifica si estende, fino al 31 dicembre 2020, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario (comma 3-*bis*, lett. b)).;

Si include, fino al 31 dicembre 2020, fra i criteri per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti (comma 3-*bis*, lett. c)).

Le norme indicate ai commi 3-*ter*- 3-*quater* stabiliscono, infine, che le disposizioni aventi vigenza temporanea (fino al 31 dicembre 2020) si applichino nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

La RT conferma che con l'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE.

In particolare, certifica che al fine di offrire un immediato strumento di intervento esteso a tutti i settori contemplati nel regolamento 2019/452/UE, con la norma si estende l'ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell'obbligo di notifica – anche alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: “c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o e) libertà e pluralismo dei media”.

Inoltre, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce al comma 3 dell'alt. 4-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 30 aprile 2021, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica, è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'articolo 4 del Reg. IDE.

Conclude riferendo che alle disposizioni non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione della natura procedurale degli interventi previsti, assicurando che dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 16

(Procedimento d'ufficio in materia di poteri speciali (cd. golden power))

L'articolo, alle lettere a)-e), integra e modifica la disciplina vigente dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni. In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Inoltre, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, sulla base di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81, ai fini all'espressione suo parere favorevole al provvedimento da parte della Vi

commissione⁴⁴, si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.

La RT evidenzia che la disposizione, modificando alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avviare il procedimento su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo.

Conseguentemente, al fine di poter raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, la norma modifica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 prevedendo la possibilità per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

Inoltre, per i medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

Certifica che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari e che dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

Al riguardo per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di intelligence a disposizione, al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali, andrebbero richiesti elementi di conferma circa la piena sostenibilità di tali accordi a valere delle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente⁴⁵.

Sul punto, si rammenta che la mera previsione di una clausola di neutralità contenuta nella RT non assicura in sé circa l'assenza di nuovi e maggiori oneri, ma

⁴⁴ Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 12 maggio 2020, doc. cit., pagine 399-400.

⁴⁵ In proposito, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il rappresentante del MEF si è limitato a fornire rassicurazioni confermando che "le amministrazioni interessate fronteggeranno agli adempimenti ivi previsti ad invarianza di risorse; analogamente le convenzioni saranno stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la Presidenza del Consiglio". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagina 46.

andrebbe piuttosto comprovata alla luce di una RT di accompagnamento recante l'illustrazione di elementi e dati idonei a comprovarne la effettiva sostenibilità.

Articolo 17

(Modifiche alla disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti)

L'articolo, apportando modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 rinnova la disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea.

In particolare le norme prevedono che la CONSOB possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata capitalizzazione di mercato.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla CONSOB di prevedere, con provvedimento motivato dalle medesime esigenze summenzionate, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Con l'inserimento del comma 1-*bis* nel corso dell'esame in commissione referente durante la prima lettura, si è stabilito che fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni di cui al presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

La RT ribadisce che la disposizione, al fine di incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, individua una soglia inferiore a quella del 10%, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.

In particolare, il comma 4-*bis*, art. 120 del TUF è stato modificato introducendo il potere della Consob, per periodi di tempo limitato, per "esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali", di prevedere, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-*bis*, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Conclude assicurando che alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari e che dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo convenendo sul tenore ordinamentale delle disposizioni, tenuto conto che le norme in esame dispongono l'ampliamento dei presupposti per l'esercizio, da parte della CONSOB, di poteri già previsti dall'articolo 120 del testo unico della finanze e che all'articolo novellato non sono stati ascritti effetti finanziari, nonché che i compiti in esame sono già esercitati dalla dallo stesso organismo che soggetto esterno

al perimetro degli enti rilevanti ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione (“elenco p.a.” Istat), non ci sono osservazioni.

CAPO IV MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

Il comma 1 del presente articolo dispone per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione⁴⁶, la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini di versamento in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti in argomento operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'agevolazione è riconosciuta per i citati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 mln di euro per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 2 estende ai soggetti in argomento, per i mesi di aprile e di maggio 2020, la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 dispone analoghe sospensioni dei termini di versamento - per le ritenute alla fonte ed alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, effettuate in qualità di sostituti d'imposta, nonché per l'IVA - di cui al comma 1 del presente articolo agli stessi soggetti ivi indicati, che però abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Il comma 4 prevede la sospensione per i mesi di aprile e di maggio 2020 dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 5 dispone che le sospensioni dei termini dei citati versamenti è riconosciuta anche ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, stabiliti nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Inoltre i versamenti previsti nei suddetti commi 1 e 2 (con esclusione dei termini di versamento per l'IVA) nonché nei commi 3 e 4 sono sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Il comma 6 stabilisce che la sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti già indicati che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, nonché Alessandria ed Asti - queste due ultime aggiunte a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento - e che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta.

Per quanto attiene all'effettuazione dei versamenti sospesi, ai sensi delle disposizioni precedenti, il comma 7 dispone che essi siano effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica

⁴⁶ Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Specifica inoltre che non si procede a rimborso di quanto già versato.

Il comma 8 prevede che per gli operatori più colpiti dall'emergenza sanitaria da COVID 19, resta ferma, se gli stessi non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione dei versamenti⁴⁷ prevista fino al 30 aprile 2020⁴⁸ con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o nel massimo di cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020⁴⁹; con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento è stato espunto il riferimento normativo all'abrogato articolo 8, comma 1 del DL n. 9 del 2020. Si confermano inoltre le disposizioni in materia di sospensione dei citati versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche⁵⁰; per essi la ripresa dei versamenti è fissata al 30 giugno 2020 anche mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo⁵¹.

Ai sensi del comma 9 l'INPS, l'INAIL, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza comunicano all'Agenzia delle entrate, nell'ambito di accordi di cooperazione tra le parti, i dati identificativi dei contribuenti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi in parola. L'Agenzia delle entrate comunica ai suddetti enti l'esito dei riscontri effettuati sul requisito della diminuzione del fatturato o del corrispettivo, così come disposto dai predetti commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo all'esame. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di euro, conseguiti nel 2019, per i quali l'articolo 62, comma 2 del citato DL n. 18 del 2020, ha previsto la sospensione dei versamenti dall'8 marzo al 31 marzo 2020.

La RT espone dapprima la portata normativa dell'articolo in esame; successivamente procede alla determinazione dell'ammontare dei versamenti sospesi e dovuti a titolo di ritenute ed a titolo di IVA, sottolineando che in termini di entrate non sono ascrivibili effetti finanziari atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio. In particolare, utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica stima un ammontare di ritenute sospese pari a circa 4.340 mln di euro (2.553 milioni di euro per aprile - comprensivi di 950 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL n. 18 del 2020 - e 1.787 milioni di euro per maggio - comprensivi di 79 milioni di euro riferibili alle ritenute già sospese dall'articolo 61 del DL n. 18 del 2020) e un ammontare di IVA pari a circa 5.531 mln di euro (2.539 milioni di euro per aprile e 2.992 milioni di euro per maggio).

⁴⁷ Delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

⁴⁸ Di cui all'articolo 8, comma 1 del DL n. 9 del 2018, che disciplina la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dei versamenti dovuti dalle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator* (si rammenta che l'articolo 8 in argomento è stato abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione del DL n. 18 del 2020, che ne fa comunque salvi gli effetti e l'efficacia) nonché all'articolo 61, commi 1 e 2 del DL n. 18 del 2020, che recano la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei versamenti dovuti dalle imprese esercenti le attività tassativamente indicate (lettere da a) a t) del comma 2, fatta eccezione del settore sportivo).

⁴⁹ Secondo quanto disposto dall'articolo 61, comma 4 del citato DL n. 18 del 2020.

⁵⁰ Di cui all'articolo 61, comma 5 del citato DL n. 18 del 2020.

⁵¹ Ai sensi del ricordato articolo 61, comma 5 del DL. N. 18 del 2020.

Con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, rappresenta che le valutazioni sono state predisposte:

- assumendo quale percentuale di contributi da sospendere - rispetto al monte contributivo complessivo - la medesima percentuale di ritenute erariali da sospendere (dati MEF) rispetto al totale delle ritenute;
- in base al calendario dei versamenti contributivi che prevede:
 - ad aprile il versamento relativo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
 - a maggio, oltre ai contributi di cui sopra, il versamento relativo al 1° contributo trimestrale per l'anno 2020 per gli autonomi appartenenti alle gestioni ART/COM nonché il versamento della contribuzione INAIL;
- sulla base delle informazioni desunte dagli archivi dell'istituto relativi ai versamenti del 2019 opportunamente rivalutati al 2020;
- assumendo l'ipotesi che il 40% dei lavoratori dipendenti, appartenenti alla tipologia di aziende con maggiore diminuzione dei ricavi, venga collocata in cassa integrazione.

Ciò premesso, procede ad elaborare una stima distinta per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi. In particolare, per i lavoratori dipendenti la contribuzione oggetto di sospensione recepisce le informazioni fornite dal MEF circa la condizione della perdita dei ricavi mentre per i lavoratori autonomi, non disponendo di alcuna informazione, si è tenuto conto della totalità dei versamenti.

Conseguentemente, la sospensione di gettito contributivo ammonta:

- per aprile a complessivi 1.514 milioni di euro per i lavoratori dipendenti e collaboratori; tale importo esclude i minori versamenti contributivi relativi ai soggetti già rientranti nelle disposizioni previste dall'art. 61 del DL 18/2020;
- per maggio a complessivi 5.029 milioni di euro di cui 1.794 milioni per i contributi Inps di lavoratori dipendenti e collaboratori, 2.686 milioni per i contributi Inps di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Art/Commerc. e 549 milioni di euro per mancata contribuzione all'INAIL.

Sottolinea quindi che anche dalla disposizione relativa ai contributi ed ai premi in argomento⁵², tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'estensione dei benefici alle città di Alessandria ed Asti di cui al comma 6, come modificato dalla Camera dei deputati, la RT integrativa rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione in quanto i versamenti avverranno entro l'anno in corso.

Al riguardo, con riferimento all'impatto delle disposizioni in commento, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di competenza finanziaria, in quanto si dispone che i versamenti, ancorché dilazionati, abbiano luogo entro l'anno corrente.

⁵² Come per quella precedentemente vista relativa alla sospensione dei versamenti a titolo di ritenute ed IVA.

Si rappresenta che il Governo, in risposta alle osservazioni espresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito quanto segue:

"La relazione tecnica non ha evidenziato effetti di cassa nell'anno in quanto la norma in oggetto prevede il recupero entro l'anno dei versamenti sospesi.

In relazione alla richiesta di maggiori dettagli sulla metodologia di stima, si evidenzia che sulla base dei dati della fatturazione elettronica, sono stati individuati i contribuenti con una riduzione di fatturato in linea con i requisiti previsti dalla norma.

Nello specifico, sono state elaborate le informazioni relative all'imponibile delle fatture emesse nel mese di marzo 2020, rapportando quest'ultimo al corrispondente del mese di marzo 2019 e desumendo la percentuale di variazione del fatturato tra i due periodi, con un dettaglio del codice attività a 6 digit. Per alcune attività per le quali non era presente il valore o era presente una variabilità molto elevata (outliers), la percentuale di variazione è stata ricondotta a quella relativa alla divisione di appartenenza (codice attività a 2 digit).

Per quanto riguarda i dati di partenza della stima, questi sono stati desunti dai versamenti IVA e ritenute F24 per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2019, rispettivamente circa 8,1 e 11,9 miliardi di euro per P.IVA e circa 6,9 e 7,1 miliardi di euro per le ritenute.

Si evidenzia che, al fine di stimare i versamenti per l'anno 2020, sui dati di cui sopra è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per P.IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel DEF".

Pur tenendo conto dei chiarimenti del Governo, tuttavia, in ordine alla stima effettuata, si suggerisce di svolgere ulteriori approfondimenti sulla base delle seguenti osservazioni.

La RT, per il calcolo delle ritenute d'acconto non fornisce alcun dato relativo al numero dei soggetti per i quali è riconosciuta la sospensione dei pagamenti, così come non offre indicazioni circa l'ammontare medio dei redditi sulla cui base stima il valore delle ritenute sospese. Si limita ad indicare che la valutazione finanziaria si basa su elaborazioni effettuate utilizzando i dati dichiarativi e quelli della fatturazione elettronica.

Per contro, al fine di quantificare l'ammontare degli oneri contributivi e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi, la RT fornisce una serie di considerazioni ed ipotesi che consentono di rendere chiari almeno i presupposti utilizzati nella metodica di stima seguita. Infatti sulla base delle condizioni poste per la valutazione degli oneri a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la RT rappresenta di aver assunto l'ipotesi, tra le altre, che il 40% dei lavoratori dipendenti venga collocato in cassa integrazione, con ciò quindi scontando l'effetto della diminuzione contributiva dovuta all'ammortizzatore sociale che prevede il pagamento di una quota degli stipendi normalmente percepiti dai lavoratori.

Invece, per il calcolo dell'onere derivante dalla sospensione delle ritenute d'acconto la RT non sembra dar conto circa l'utilizzo della medesima ipotesi; infatti per i comparti più danneggiati dall'emergenza sanitaria i dipendenti delle relative aziende,

posti in cassa integrazione, percepiscono una integrazione salariale pari ad una quota dello stipendio a cui corrisponde, giocoforza, un ammontare di ritenute d'acconto sicuramente più basso rispetto a quello calcolato sull'intero reddito dichiarato in precedenza. Verosimilmente quindi, le ritenute d'acconto recuperabili saranno di ammontare inferiore rispetto a quelle risultanti dalle elaborazioni basate sui dati delle dichiarazioni e su quelli della fatturazione elettronica. Pertanto, l'onere derivante dalla sospensione delle ritenute dovrebbe essere rappresentato dalla differenza tra quanto si sarebbe dovuto introitare in termini di ritenute d'acconto in situazione di normalità e quanto realmente potrà essere recuperabile per effetto della sostituzione della normale retribuzione con la cassa integrazione che rappresenta una quota dello stipendio intero. Occorre quindi avere informazioni sulle modalità di calcolo dell'ammontare delle ritenute d'acconto sospese al fine di escludere sovrastime di recupero di gettito.

A ciò si aggiunga che la riduzione dei redditi percepiti nell'anno, produrrà come diretta conseguenza il verosimile minor debito d'imposta in capo ai contribuenti, con riduzione del gettito IRPEF ed incremento dei benefici socio assistenziali (es. assegni familiari, diminuzione reddito ISEE che dà diritto a esenzioni sanitarie, scolastiche, ecc).

Infine, sotto il profilo degli effetti finanziari in termini di cassa, pur tenendo conto della risposta del Governo, si osserva che la difficoltà della ripresa economico-finanziaria delle aziende implicherà, molto probabilmente, una problematicità nell'introito delle ritenute sospese, anche se ne viene autorizzato il versamento in forma rateale, con la possibilità concreta che il recupero stimato non possa essere garantito entro l'anno in corso.

Articolo 18, comma 8-bis **(Sospensione versamenti PREU)**

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prorogano al 22 settembre 2020 i termini in scadenza entro il 30 agosto per il versamento del prelievo unico erariale (PREU) su apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) e del pagamento del relativo canone concessorio. Si prevede quindi la possibilità di versamento rateale, con interessi calcolati giorno per giorno e con rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 22 settembre, quelle successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima rata entro il 18 dicembre 2020.

La RT non si ascrive effetti finanziari sulle entrate erariali, in quanto il versamento del PREU e delle altre somme dovute avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 69, comma 1, del DL n. 18 del 2020 ha previsto la proroga al 29 maggio dei termini in scadenza entro il 30 aprile per il versamento del PREU e del relativo canone concessorio nonché ha disposto la possibilità di rateazione: la prima rata da pagare il 29 maggio, le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese seguente e l'ultima rata il 18 dicembre 2020. Si rappresenta inoltre che la

RT associata alla norma non vi ascriveva effetti finanziari in ragione del fatto che il versamento sarebbe avvenuto entro il 2020 e con il pagamento degli interessi legali.

In proposito, considerato che i versamenti sospesi dovrebbero essere introitati entro l'esercizio finanziario 2020, non si hanno osservazioni quanto alla competenza finanziaria.

In termini di cassa, andrebbe acquisita conferma che la disposizione non è suscettibile di determinare squilibri finanziari, anche tenendo conto delle concrete possibilità di incasso delle rate previste sia dal DL n. 18 sia dalla norma in commento, visto che le scadenze dei piani di rateazione si possono in parte sovrapporre con la conseguenza che i contribuenti si potranno trovare a dover versare alle stesse scadenze entrambe le rate previste nei due piani e potrebbero avere difficoltà ad adempiere regolarmente in considerazione degli effetti della crisi economica sulla filiera interessata.

Articolo 18-bis

(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone⁵³ per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 luglio 2020 la sospensione del pagamento di canoni dovuti per l'uso, in regime di locazione o di concessione, di beni immobili dello Stato ai sensi del DPR n. 296 del 2005⁵⁴. Il pagamento dei canoni sospesi dovrà aver luogo, anche mediante rateazione e senza interessi, entro il 31 ottobre 2020 secondo le modalità indicate dall'autorità concedente. Si precisa che sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La RT rappresenta che, tenuto conto che il differimento del pagamento dei canoni oggetto di sospensione è comunque previsto nello stesso anno finanziario, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza. Per completezza di informazione, precisa che sulla scorta delle analisi delle entrate così come risultanti dai sistemi in possesso dell'Agenzia del Demanio, con riferimento al medesimo periodo oggetto di sospensione, nell'anno 2019 sono stati incassati circa 18 milioni di euro. È previsto altresì che sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Al riguardo, poiché il pagamento dei canoni sospesi avrà luogo entro l'anno, non si formulano osservazioni in termini di competenza finanziaria. Si suggerisce di acquisire conferma che la norma in commento non è suscettibile di dar luogo a squilibri in termini di cassa.

⁵³ La norma indica che l'obiettivo perseguito dalla sospensione dei pagamenti è quello di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza ed i livelli occupazionali.

⁵⁴ Che disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo.

Con riferimento all'obiettivo indicato nella disposizione in commento (garantire la continuità delle imprese), si rappresenta che nel disporre la sospensione dei canoni la norma non circoscrive il suo ambito applicativo alle imprese. Si suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre un chiarimento normativo al fine di evitare incertezze applicative.

Articolo 19

(Proroga sospensione ritenute redditi lavoro autonomo e rapporti commissione e agenzia)

L'articolo in argomento amplia temporalmente - rispetto a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 62 del D.L. n. 18 del 2020⁵⁵, che viene contestualmente abrogato dal comma 2 del presente articolo - i benefici fiscali a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020⁵⁶. In favore di tali soggetti si dispone il non assoggettamento dei ricavi o compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020⁵⁷, alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973⁵⁸, da parte del sostituto d'imposta, purché nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Coloro che si avvalgono del regime opzionale in argomento rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in commento e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020⁵⁹ o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi⁶⁰.

La RT - dopo aver ricordato che le disposizioni del presente articolo sono analoghe a quelle dell'articolo 62, comma 7, del D.L. n. 18 del 2020 - evidenzia che per fornire una stima della norma in commento, la quale amplia il periodo di sospensione del pagamento delle ritenute d'acconto, elabora i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La

⁵⁵ Nello specifico il citato DL n. 18 del 2020 prevedeva un'analogha disposizione ma per un periodo di tempo inferiore. Si rammenta infatti che la norma abrogata disponeva che: per i soggetti con domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020), i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

⁵⁶ Data di entrata in vigore del citato D.L. n. 18 del 2020.

⁵⁷ In luogo del 31 marzo 2020.

⁵⁸ Rispettivamente relativi alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi ed alle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

⁵⁹ Si rammenta che il ricordato e abrogato comma 7 dell'articolo 62 del D.L. n.18 del 2020 prevedeva la ripresa dei versamenti, sia in unica soluzione sia in forma rateizzata, al 31 maggio 2020.

⁶⁰ Si legge in relazione illustrativa che "*saranno fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dal citato comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020*".

stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 mln di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020). Conclude evidenziando che in termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Al riguardo si premette che il Governo, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio legislativo - Economia, del 5 maggio 2020, ha fornito risposta alle richieste di approfondimento presentate in sede di esame del provvedimento presso la Commissione V bilancio della Camera, evidenziando che per la stima presentata in RT: *"...sono stati utilizzati dati ed informazioni desunti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) e dalle banche dati dei versamenti F24. Sono stati considerati i professionisti e i lavoratori autonomi che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. E' stata calcolata l'incidenza percentuale dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro rispetto al totale della platea considerata. Tale percentuale è stata quindi applicata all'ammontare delle ritenute d'acconto versate nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2019"*.

Si osserva che la quantificazione riguardante l'ammontare delle ritenute sospese potrebbe essere sottostimata a ragione del fatto che nella RT, come peraltro confermato nella citata nota di chiarimenti fornita dal Governo, si sono stimati gli effetti in capo ai contribuenti senza lavoratori dipendenti; sul punto invece si sarebbe dovuto più correttamente considerare, sulla base del tenore della norma, la platea di soggetti che solo nel mese precedente (cioè febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Infatti tale considerazione induce ad includere nella platea dei beneficiari non solo coloro che non hanno lavoratori dipendenti, ma anche coloro che pur essendosi avvalsi di lavoro dipendente o assimilato nel mese di gennaio non lo abbiano poi fatto nel mese di febbraio (si pensi ad esempio al caso in cui i dipendenti siano stati licenziati o si siano dimessi nel mese di febbraio, oppure ai casi di dipendenti a tempo determinato che hanno concluso le loro prestazioni lavorative entro il mese di gennaio 2020⁶¹). Tale aspetto è ancor più evidente se si pensa ai lavori assimilati a quelli da lavoro dipendente⁶² per i quali, essendo le modalità della prestazione estremamente flessibili, è quindi possibile che si sia verificata la loro presenza durante il mese di gennaio e non anche durante il mese di febbraio 2020.

Inoltre, dalla lettura della citata risposta del Governo sembrerebbe evincersi che la stima sia stata costruita sulla frequenza dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro rispetto al totale della platea soggettiva. In proposito appare necessario un chiarimento in ordine alla metodologia applicata: infatti - premesso che

⁶¹ In particolare questo è molto evidente nel settore del commercio dove spesso i lavoratori dipendenti a tempo determinato vengono richiesti durante il periodo delle vacanze natalizie (mesi di dicembre/gennaio).

⁶² Articolo 50 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

la ritenuta d'acconto si calcola come percentuale del reddito/compenso percepito e che la base di calcolo delle ritenute è soltanto una parte dei ricavi/compensi percepiti dalla platea soggettiva interessata dalla norma - andrebbe valutata se la diversa stima derivante dall'applicazione di un metodo di calcolo incentrato sugli ammontari e non già sulle frequenze possa dar luogo a variazioni finanziarie significative ai fini della verifica del carattere prudenziale della stessa rispetto alla quantificazione proposta in RT.

Articolo 20

(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)⁶³

L'articolo dispone per le somme a titolo di acconto IRPEF, IRES, IRAP dovute per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, che in caso di utilizzo del calcolo con il metodo previsionale⁶⁴ - scelta che il contribuente potrebbe effettuare a causa della crisi economica, dovuta all'emergenza COVID 19, da cui potrebbero derivare diminuzioni degli imponibili fiscali per l'anno 2020 - non si applicano le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti, calcolati per le imposte citate, se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso (utilizzo del metodo storico).

La RT specifica che nell'attuale quadro economico, determinato dall'emergenza sanitaria, i contribuenti adotteranno il metodo previsionale per evitare di dover versare acconti per l'anno 2020 basati sui risultati del 2019, che a consuntivo si rileverebbero eccedenti il complessivo importo delle imposte dovute, maturando così un credito d'imposta utilizzabile, solo nel tempo, in compensazione secondo le ordinarie regole. Per tener conto dell'indeterminatezza dello scenario economico, la norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'ottanta per cento del dovuto calcolato per l'anno 2020. Conclude evidenziando che la disposizione non produce effetti sul bilancio dello Stato atteso che, indipendentemente dalla applicazione o meno di eventuali sanzioni e interessi, le imprese applicherebbero comunque il metodo previsionale.

⁶³ La rubrica è stata modificata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. La rubrica dell'articolo nel decreto-legge così recita: "*Metodo previsionale acconti giugno*".

⁶⁴ La relazione illustrativa rammenta che: "*in linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo «storico»). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo «previsionale». In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e di soggiacere all'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata*".

Al riguardo si rappresenta che il Governo, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio legislativo - Economia, del 5 maggio 2020, fornendo risposta alle richieste di approfondimento presentate in sede di esame del provvedimento presso la Commissione V bilancio della Camera, ha evidenziato che nell'ambito applicativo dell'articolo in esame rientrano, così come specificato nella circolare n. 9/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate, non solo le imposte sui redditi, ma anche "*tutte le imposte per le cui modalità di calcolo di acconto e saldo si rinvia a specifiche disposizioni di legge*". Quindi la norma sarà applicabile anche dai contribuenti soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri *forfetari*, da coloro che hanno optato per la cedolare secca sul canone di locazione, o dai soggetti all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Ha poi specificato che la possibilità di calcolare e versare l'acconto con il metodo previsionale e con il beneficio della mancata applicazione delle sanzioni ed interessi in caso di pagamento non inferiore all'80% del dovuto secondo il metodo storico, risulta applicabile sia per la prima rata di acconto (rata di giugno 2020) sia per la seconda rata (quella di novembre 2020)⁶⁵. Infine ha chiarito che la disposizione recata dal presente articolo è applicabile sia alle imprese, sia ad "*altri contribuenti che abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria*" in atto, al fine di evitare che si versino acconti maggiori rispetto all'effettiva posizione fiscale che si determinerà per l'anno 2020⁶⁶.

Si osserva che la norma, rivolta potenzialmente a tutti i contribuenti, potrà essere utilizzata da chiunque indipendentemente dall'aver subito una reale perdita e/o difficoltà economico-finanziaria derivante dalla epidemia sanitaria in atto. Pertanto per effetto della disposizione in esame si potrebbe avere un impatto in termini di minor gettito molto più evidente rispetto all'impatto che si sarebbe determinato in una situazione nella quale, in mancanza di una norma come quella recata dal presente articolo, si sarebbero calcolate sanzioni ed interessi per la parte eccedente l'acconto calcolato con il metodo storico rispetto a quello versato con il metodo previsionale. Infatti non sembra che la RT abbia tenuto in debito conto l'effetto incentivante dato dal riconoscimento indistinto della possibilità di pagare l'acconto per un importo non inferiore all'80% senza applicazione di sanzioni ed interessi, pur nel convincimento che, così come affermato nella RT, sicuramente le imprese, e comunque tutti i contribuenti effettivamente danneggiati, avrebbero applicato in ogni caso il metodo previsionale.

⁶⁵ Ciò si desume dalla lettura dell'articolo 4, comma 2 del D.L. n. 69 del 1989 in quanto il metodo previsionale è applicabile nella determinazione di ambedue le rate di acconto.

⁶⁶ Con ciò maturando una posizione di credito fiscale da recuperare nel tempo a scapito della liquidità immediata.

Articolo 21 *(Rimessione in termini per i versamenti)*

La disposizione in commento considera effettuati in modo tempestivo i versamenti eseguiti entro il 16 aprile 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dei pagamenti, relativi anche a contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi dell'assicurazione obbligatoria, che si sarebbero dovuti effettuare entro il 16 marzo 2020, termine successivamente prorogato al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del DL 18 del 2020⁶⁷.

La RT non ascrive effetti alla misura considerando che i versamenti saranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le suddette scadenze è breve.

Al riguardo, pur considerando la brevità del differimento nonché quanto si legge in RT, andrebbero fornite maggiori informazioni in ordine agli effetti della disposizione in commento in termini di cassa.

Articolo 22 *(Disposizione relativa ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

Con il comma 1, si proroga, per l'anno 2020, dal 16 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono consegnare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed ai redditi di lavoro autonomo, di cui all'art. 4, comma 6-*quater* del DPR n. 322 del 1998.

Il comma 2 esclude per l'anno 2020 l'applicazione della sanzione per tardiva trasmissione delle predette certificazioni uniche⁶⁸ se la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate ha luogo entro il 30 aprile.

La RT non ascrive effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infra annuale.

Al riguardo, considerata la brevità del differimento nonché quanto si legge in RT e nella relazione illustrativa⁶⁹, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.

⁶⁷ In relazione alle disposizioni del DL n. 18 del 2020 si vedano la risoluzione n. 18 /E del 18 marzo 2020 dell'Agenzia delle entrate -nella quale è stato chiarito che la proroga si applica a tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020 a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni – nonché le circolari della stessa Agenzia n. 8/E del 3 aprile e 9/E del 13 aprile scorso.

⁶⁸ Di cui all'art. 4, comma 6-*quinqies* del citato DPR n. 322 del 1998. Si tratta della sanzione di euro 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata e fino ad un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

⁶⁹ Si legge che la disposizione risponde alla necessità di consentire ai sostituti di imposta di avere più tempo per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica e, nel contempo, di permettere ai cittadini ed ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

Articolo 23

(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 del 1997, emessi nel mese di febbraio 2020)

La disposizione in commento estende al 30 giugno 2020 la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio scorso, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997⁷⁰.

⁷⁰ Si riporta di seguito un estratto dell'articolo 17-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1, del DL n. 124 del 2019 ed operante dal 1 gennaio 2020:

"1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli [articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d\)](#), e [73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli [articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate

La RT, dopo aver rappresentato che la proroga è volta ad evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia, non ascrive alla norma effetti sul gettito, trattandosi di modifiche che attengono ad aspetti procedurali legati all'emissione del certificato.

Al riguardo, si evidenzia che a norma del comma 6 del citato art. 17-*bis* il certificato ha validità quattro mesi dalla data del rilascio, che la relativa disciplina, volta a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, è operante dal 1 gennaio 2020 e che tuttavia lo schema di certificato è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio scorso. Ne deriva pertanto che la disposizione in commento riguarda sostanzialmente i certificati rilasciati nel mese di febbraio.

Si ricorda inoltre che all'articolo 4 del DL n. 129 del 2019 – che al comma 1 ha introdotto il citato art. 17-*bis* nel D.Lgs. n. 241 del 1997 – sono stati associati nel suo insieme, e contabilizzati nei saldi di finanza pubblica dalla pertinente relazione tecnica, effetti in termini di recupero di gettito pari a 453 milioni nel 2020, 909,8 milioni di euro nel 2021 e 713 milioni annui dal 2023; si tratta peraltro di effetti finanziari riferibili non soltanto alle certificazioni in commento ma anche all'omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, al divieto di compensazioni previsto dal comma 8 del nuovo art. 17-*bis* ed all'estensione del regime del *reverse charge* operato dall'art. 4, comma 3, del DL n. 129 del 2019.

Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dopo aver evidenziato che la validità dei certificati in argomento è ordinariamente di 4 mesi dalla data del rilascio, ha rappresentato che "di

nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- b) *non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.*
6. *A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.*
7. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.*
8. *In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.*

conseguenza, la proroga al 30 giugno 2020 interesserebbe, di fatto, i certificati rilasciati a febbraio 2020 in occasione della prima applicazione del citato articolo 17-bis, che altrimenti sarebbero scaduti nel corso del mese di giugno 2020. Si tratta pertanto di una proroga molto contenuta che non si ritiene possa incidere in maniera significativa sull'effetto deterrente collegato alle disposizioni del più volte citato articolo 17-bis".

Pur considerando la brevità del periodo di estensione della validità del certificato che, come ricordato dal Governo interessa i certificati rilasciati nel mese di febbraio, si suggerisce un approfondimento in relazione all'avvenuta contabilizzazione di significativi effetti finanziari in termini di recupero di gettito per l'anno 2020, parte dei quali, anche se non stimati distintamente nella pertinente RT, sono comunque ascrivibili all'impatto delle predette certificazioni; a tal fine sarebbe opportuno avere una conferma circa la concreta possibilità di conseguire per l'intero la somma contabilizzata nei saldi di finanza pubblica per l'anno 2020 (pari a 453 milioni di euro), avuto riguardo sia a quanto disposto dalla norma in commento sia ai ritardi che la perdurante emergenza sanitaria potrebbe determinare in relazione alla piena attuazione del meccanismo anti frodi delineato dall'art. 17-bis.

Articolo 24 ***(Termini agevolazione prima casa)***

La disposizione, intervenendo sulla materia dell'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della c.d. "prima casa" (per cui trova applicazione, sussistendo le condizioni di legge, l'aliquota al 2% per la determinazione dell'imposta di registro dovuta) sospende nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020:

- a) il termine di 18 mesi⁷¹ dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- b) il termine di un anno entro il quale il contribuente deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- c) il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".
- d) il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato⁷²

⁷¹ Previsti dalla nota *II-bis* dell'art. 1 parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, recante il testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro.

⁷² Di cui all'art. 7 della legge n. 448 del 1998. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, ha chiarito che la sospensione in commento non si applica al termine quinquennale di decadenza dall'agevolazione in parola, previsto dal comma 4, della citata nota *II-bis*.

La RT non ascrive effetti finanziari alla disposizione, in considerazione della natura procedurale dell'intervento che sospende i termini collegati alla fruizione del beneficio "prima casa".

Al riguardo, si rappresenta che il Governo, in risposta alle osservazioni espresse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ha confermato, sotto l'aspetto quantitativo, la neutralità della disposizione in esame considerato che in un periodo di emergenza come quello attuale la sospensione della decorrenza di un termine per la decadenza di un beneficio rappresenta un intervento di assoluta civiltà, che si può assumere non determini variazioni rispetto a quanto si sarebbe verificato.

In proposito, preso atto della risposta del Governo, considerato l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle operazioni di compravendita con i conseguenti riflessi in ordine alle fattispecie contemplate dalla norma, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 25 *(Assistenza fiscale a distanza)*

L'articolo è stato soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento⁷³.

La RT evidenzia che la soppressione non determina effetti.

Al riguardo, considerato che alle disposizioni sopprese non erano stati ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

⁷³ Le disposizioni espunte, con esclusivo riferimento all'anno di imposta 2019 e in ragione delle difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in atto, recavano facilitazioni ai contribuenti in ordine alle modalità di rilascio delle deleghe ed alla produzione della documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato, consentendo agli stessi in tal modo di poter prestare a distanza l'assistenza fiscale o la predisposizione del 730 con modalità telematiche. Nello specifico, fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, si consente ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati di inviare in via telematica copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia di un documento di identità. Se necessario, in luogo della sottoscrizione della delega il contribuente può inviare in via telematica copia per immagine di una apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione in via telematica di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni INPS. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione al termine della situazione emergenziale, con consegna delle citate deleghe e della prescritta documentazione.

La RT rappresenta che la norma intende favorire la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e di produzione della relativa documentazione, ferma restando la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza. La RT non ascrive quindi alla disposizione effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che la norma non incide sui versamenti e che, in ogni caso, ha carattere infra annuale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza

Articolo 26

(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

L'articolo in esame⁷⁴ modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 17 del DL n 124 del 2019 in materia di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche; in particolare si dispone che il pagamento dell'imposta di bollo:

- può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro;
- può essere effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare sia inferiore complessivamente a 250 euro.

La relazione illustrativa specifica che restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.

La RT evidenzia che la norma non produce effetti negativi sul gettito del tributo in quanto il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre solare dell'anno, ancorché differito nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sia di importo esiguo, viene comunque effettuato nell'anno di emissione delle relative fatture, come previsto anche dalla vigente normativa.

Al riguardo sulla disposizione in argomento, che concerne la rimodulazione delle scadenze di pagamento dell'imposta di bollo per il primo e secondo trimestre in caso di importi esigui (250 euro per il primo trimestre, o 250 euro complessivi per il primo e secondo trimestre), non si hanno osservazioni da formulare alla luce del fatto che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti di gettito, così come peraltro ricorda la risposta che il Governo ha dato presso la V Commissione Bilancio della Camera in occasione dell'esame del DDL di conversione del presente decreto-legge⁷⁵.

Articolo 27

(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

L'articolo in esame⁷⁶ specifica che per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole⁷⁷, non opera la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 441 del

⁷⁴ Con l'intento di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

⁷⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, V Commissione, martedì 5 maggio 2020.

⁷⁶ Per il quale la relazione illustrativa sottolinea che in mancanza di farmaci specifici, ai pazienti COVID19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre terapie nell'ambito di studi clinici, oppure farmaci ancora in stato di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira quindi a neutralizzare gli effetti che derivano dalle regole fiscali vigenti le quali impediscono che alla tipologia di farmaci in argomento possa applicarsi la detrazione dell'IVA e che comportano la tassazione di detti beni a titolo di reddito d'impresa: questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

⁷⁷ Così come individuati dal Decreto del ministro della salute del 7 settembre 2017.

1997⁷⁸; da tale esclusione ne deriva che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cessione di detti farmaci è equiparata alla loro distruzione⁷⁹ con la conseguente detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e la non imponibilità IVA sulla cessione gratuita. Inoltre ai sensi del comma 2 i prodotti farmaceutici in argomento non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa⁸⁰; in ragione di ciò emerge che da tali cessioni gratuite non si ascriverà alcun ricavo tassabile ai fini delle imposte dirette⁸¹.

La RT evidenzia che la proposta in esame prevede che la presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito di programmi a uso compassionevole, né tali prodotti vengono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non ascrive effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati.

Al riguardo si osserva che la RT specifica che *"la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile destinazione di beni non commercializzati"*, con ciò inducendo a ritenere che a normativa previgente i beni in argomento sarebbero stati indetraibili a titolo di IVA e soggetti a tassazione al loro valore normale a titolo di imposte sui redditi. A supporto di ciò, così come già ricordato, la relazione illustrativa sottolinea che: *"è necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito d'impresa"*.

La norma in esame sembrerebbe quindi ampliare oggettivamente e non soggettivamente l'ambito applicativo della disciplina dei beni non commercializzati, così come modificata dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 205 del 2017⁸², la cui relazione tecnica, di contro, evidenziava che la mancanza di effetti finanziari era la conseguenza del fatto che la norma dava luogo al mero ampliamento della possibile platea di soggetti beneficiari di beni non più commercializzati. A ben vedere, tuttavia,

⁷⁸ Ai sensi del quale: *"Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti"*. Pertanto si presumono ceduti i beni non trovati, con conseguente evasione Iva. Quindi, la presunzione di cessione consente al Fisco, appunto, di presumere ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività.

⁷⁹ Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 166 del 2016 si dispone che la presunzione di cessione non opera per: le eccedenze alimentari, i medicinali destinati alla donazione, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all'igiene e cura della persona, ed altri prodotti individuati da apposito decreto ministeriale. In tali contesti si considerano **distrutti agli effetti dell'Iva** tali prodotti poiché donati a soggetti meritevoli: **dalla cessione gratuita non emergerà, quindi, Iva da versare**, mentre sarà garantita la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

⁸⁰ Per i prodotti destinati ad attività estranee all'esercizio di impresa l'articolo 85, comma 2 del TUIR n. 917 del 1986, dispone che il valore normale di detti beni sia compreso tra i ricavi. Pertanto essi sono soggetti all'imposizione ai fini del reddito d'impresa.

⁸¹ Nella relazione illustrativa si legge che *"la disposizione contenuta nel presente articolo mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini dell'IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette"*

⁸² Che ha modificato la disciplina fiscale recata dal citato articolo 16 della L. n. 166 del 2016.

come peraltro evidenziato anche dalla relazione illustrativa, alcuni dei farmaci in argomento, pur utilizzati per la cura del COVID19, di fatto sono farmaci autorizzati e quindi commercializzati ed utilizzati per altre terapie. Quindi per essi si creerebbe una sorta di esenzione fiscale IVA, imposte dirette ed IRAP *ad hoc* che altrimenti non si avrebbe, in quanto i farmaci sono già in uso per la cura di differenti patologie e quindi sono commercializzati in regime di mercato: pertanto tali farmaci non sembrerebbero avere la caratteristica di "*beni non più commercializzati*" che era il presupposto sulla cui base la citata RT annessa all'articolo 1, comma 208, della L. n. 205 del 2017, considerava nulli gli effetti finanziari della disposizione.

Inoltre la norma è applicabile a regime in quanto l'articolato non porrebbe limitazioni temporali, legate alla situazione di emergenza sanitaria COVID19, oppure di utilizzo terapeutico "compassionevole". Andrebbero poi considerati anche i rapidi mutamenti circa la definizione di protocolli sanitari che potrebbero richiedere l'utilizzo di farmaci differenti rispetto a quelli al momento individuati.

In via ulteriore si osserva che la non imponibilità a fini IVA ed imposte sui redditi, nonché IRAP, andrebbe a beneficio delle ditte farmaceutiche le quali, nella loro attività di vendita dovrebbero distinguere, in relazione all'applicazione di differenti regimi fiscali agli stessi prodotti, quella parte degli stessi che sarebbero utilizzati come terapia COVID19 dalla restante parte che continuerebbe ad essere utilizzata e commercializzata per le finalità originarie di terapia di altre patologie. Il punto merita una riflessione se si pensa che la norma in esame, in sede applicativa, potrebbe dar luogo a problematiche circa la determinazione dell'ambito oggettivo non assoggettabile ad alcuna imposizione, per la difficoltà concreta di accertare quanta parte sarebbe effettivamente destinata per la cura del COVID19 e quanta come terapia per altre patologie, con i conseguenti riflessi in termini di riduzione di gettito erariale.

Un'ultima osservazione a supporto di quanto esposto è svolta con riferimento alle risposte fornite dal Governo in sede di esame del provvedimento presso la commissione V Bilancio della Camera⁸³ nella parte in cui si afferma che i prodotti in parola: "*se ceduti per finalità solidaristiche, si considerano ai fini fiscali distrutti*". Si presuppone quindi che il regime in argomento implichi le finalità solidaristiche presenti soltanto in situazioni di estrema gravità, come nel caso di un'emergenza sanitaria; di ciò tuttavia parrebbe non esservi traccia nella disposizione in commento per cui andrebbe verificato, ricorrendone le circostanze, la necessità di un chiarimento normativo al fine di evitare incertezze applicative.

Al fine di consentire la verifica della neutralità finanziaria della disposizione appaiono quindi necessari chiarimenti in relazione alle considerazioni sopra svolte.

⁸³ Resoconto V Commissione Bilancio della Camera, di martedì 5 maggio 2020.

Articolo 27-bis
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

Il comma 1 consente che i farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 347 del 2001, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, siano distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del SSN, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il SSN con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera *a*) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, fa presente che, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è stato precisato che il regime di distribuzione dei farmaci ivi previsto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Pertanto la suddetta attività sarà svolta dalle farmacie convenzionate con modalità compatibili con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si premette che la disposizione ha carattere meramente facoltativo per le regioni interessate e che la sua attuazione può avvenire nel quadro degli accordi regionali già stipulati sulla base del citato articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 347 del 2001. Andrebbero comunque fornite delucidazioni circa la sussistenza di eventuali costi relativi alla remunerazione delle farmacie convenzionate e la loro effettiva sostenibilità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, implicitamente assunta nella clausola d'invarianza finanziaria e ribadita dalla RT. Infatti, nel caso di un notevole spostamento dalla distribuzione diretta a quella per conto, per quanto nel complesso poco verosimile, andrebbe assicurato che gli ordinari meccanismi di monitoraggio e contenimento della spesa farmaceutica risultino comunque idonei a presidiare gli equilibri economico-finanziari.

Articolo 28
(Modifiche all'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 - dividendi a società semplici)

L'articolo in esame apporta modifiche al vigente regime fiscale in materia di dividendi percepiti da società semplici di cui all'articolo 32-quater del DL n. 124 del 2019⁸⁴; in particolare:

⁸⁴ In sintesi si rammenta che la previgente disposizione prevedeva che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza in capo ai singoli soci; per gli utili distribuiti dalle società di capitali alle società semplici varia il regime di imposizione fiscale in ragione dei percettori (se rientrano nella disciplina dei soggetti IRES sono imponibili al 5%, se rientrano nella disciplina dei soggetti IRPEF sono esclusi dalla base imponibile per il 41,86%, se non rientrano nella definizione di beni d'impresa i redditi sono imputati alla persona fisica residente con applicazione della ritenuta d'acconto. Per tale ultima tipologia i sostituti d'imposta operano la ritenuta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice). Nel caso di utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 26%, in luogo della citata ritenuta d'acconto.

- a) estende⁸⁵ il regime in argomento anche ai dividendi distribuiti a società semplici, provenienti da società ed enti di ogni tipo non residenti nello Stato, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica; in precedenza detti soggetti erano esclusi dal regime fiscale in parola⁸⁶;
- b) all'atto della distribuzione degli utili si applicheranno le differenti aliquote di ritenuta previste nelle diverse, specifiche condizioni contenute nell'articolo 27 del DPR n. 600 del 1973⁸⁷;
- c) inserisce al comma 1, lettera c) le seguenti nuove lettere:
 - a. *c-bis*, con cui si dispone che i dividendi imputabili per trasparenza ad enti pubblici e privati diversi dalle società concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare;
 - b. *c-ter*, per il quale si prevede che sulla quota di dividendi distribuita alla società semplice ed imputabile, per trasparenza, a soggetti non residenti nello Stato, si applicano le diverse aliquote di ritenute previste dal medesimo articolo 27 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le specifiche fattispecie in esso indicate;
- d) dopo il comma 1 del previgente decreto, inserisce il comma 1-*bis* con il quale specifica che resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato⁸⁸;
- e) sostituisce il comma 2 con il quale dispone che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-*ter* del citato DPR n. 600 del 1973⁸⁹; in tal modo sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari ad esse assimilati si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal citato articolo 27 del D.P.R. 600 del 1973. Le ritenute d'acconto e le imposte sostitutive sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice;
- f) aggiunge infine il comma 2-*bis* con il quale sancisce che le disposizioni contenute nell'articolo all'esame si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1 gennaio 2020. Una deroga a quanto detto, tuttavia, è consentita per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES), formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della L. n. 205 del 2017.

La RT evidenzia che la normativa proposta intende estendere quanto previsto dall'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane.

Specifica che la relazione tecnica originaria annessa all'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità

⁸⁵ Modificando il comma 1 dell'articolo 32-*quater* del citato D.L. n. 124 del 2019.

⁸⁶ Era infatti prevista l'esclusione dei soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 71 del TUIR. Pertanto la modifica in argomento consente di estendere il regime fiscale in parola agli utili distribuiti da qualunque soggetto IRES.

⁸⁷ Nel merito viene infatti eliminato il riferimento al solo comma 1 del citato articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

⁸⁸ Come individuati dall'articolo 47-*bis*, comma 1 del TUIR.

⁸⁹ In luogo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con la stessa aliquota e alle medesime condizioni della ritenuta (del 26%) di cui al comma 1 dell'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019.

di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non ascrive effetti finanziari.

In merito al regime transitorio, cioè il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019, non ascrive effetti finanziari in quanto rappresenta che si tratta semplicemente di una misura che di fatto cristallizza quanto già immanente nell'ordinamento.

Al riguardo, in merito alla lettera a) dell'articolo all'esame, si osserva che l'originaria RT annessa al richiamato articolo 32-*quater* del D.L. n. 124 del 2019 aveva stimato per i primi due anni un maggior gettito per imposta sostitutiva, mentre a regime un minor gettito⁹⁰ in quanto l'aliquota dell'imposta sostitutiva risulta inferiore rispetto all'aliquota marginale media IRPEF⁹¹.

Nel merito della quantificazione occorre ricordare che la stima allora proposta si basava su dati relativi a sole 2.400 società semplici a fronte di un numero complessivo di società semplici, irregolari e di fatto pari a circa 84.917 unità⁹². Risulta quindi evidente che l'affermazione contenuta nella RT relativa all'articolo del decreto ora all'esame che specifica che *"la relazione tecnica originaria annessa all'articolo 32-*quater* del D.L. n. 124/2019 ha considerato prudenzialmente, a fronte di una parziale disponibilità di informazioni, tutti i dividendi da partecipazione in capo alle società semplici. Pertanto, alla modifica proposta non ascrive effetti finanziari"* se da una parte è condivisibile, in quanto effettivamente nella RT originaria si evinceva che fossero stati considerati tutti i dividendi da partecipazione, dall'altra evidenzia comunque l'incompletezza della stima, dovuta alla parziale disponibilità di informazioni. Pertanto la quantificazione ora riproposta già soffriva della mancanza dei dati sull'intera platea dei soggetti "società semplici" e ciò avrebbe dovuto indurre, di fronte ad un ampliamento soggettivo come quello contenuto nella norma in esame, ad una verifica della numerosità dei soggetti finalizzata ad una più aderente e prudente stima del beneficio fiscale in ordine alle operazioni di distribuzione dei dividendi in capo alle società semplici⁹³. Si chiedono quindi chiarimenti.

Con riferimento alla lettera b) dell'articolo in argomento si renderebbe necessario un approfondimento al fine di escludere effetti finanziari negativi dovuti all'applicazione delle differenti aliquote previste per le diverse fattispecie contenute nell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973: nel merito si rammenta che l'articolo 32-*quater* del citato D.L. n. 124 del 2019, aveva stabilito l'applicazione di un'unica aliquota di imposta pari al

⁹⁰ In particolare per l'anno 2020 e 2021 rispettivamente un maggior gettito di 12,3 mln e 2,1 mln di euro, mentre per l'anno 2022 una perdita di gettito di 4,16 mln di euro e a decorrere dall'anno 2023 il minor gettito è di 1,54 mln di euro.

⁹¹ Rispettivamente la prima del 26%, la seconda del 43%.

⁹² Dato fornito dalla consultazione della banca dati del Dipartimento delle finanze; Elaborazioni per utenti istituzionali – statistiche sulle dichiarazioni – Modello società di persone; anno d'imposta 2017.

⁹³ La stima all'esame non contiene ad esempio una percentuale forfetaria di incremento del beneficio che tenga conto della parzialità della numerosità dei soggetti analizzati dalla RT originaria.

26%, a fronte di diverse aliquote, alcune anche inferiori al 26%, indicate per fattispecie differenti⁹⁴.

In merito al regime transitorio introdotto con il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 32-*quater* del D.L. n 124 del 2019 (lettera f) dell'articolo in esame), si rappresenta che il Governo in risposta alle richieste di chiarimento espresse dalla commissione V bilancio della Camera⁹⁵ ha affermato che detto regime appare *"privo di effetti finanziari, posto che tale regime, sebbene non espressamente disciplinato a legislazione vigente, era già desumibile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato quindi introdotto dalla predetta disposizione per ragioni di maggior chiarezza"*. Sul punto si rappresenta che per effetto della proroga dell'applicazione del regime della tassazione dei dividendi, di cui al ricordato comma 999 e seguenti dell'articolo 1 della L. n. 205 del 2017, disposto dal comma 2-*bis* dell'articolo in commento, il maggior gettito stimato nella RT originaria previsto per gli anni 2018 e 2019 (rispettivamente pari a 252,8 e 9,9 mln di euro) slitterà agli anni 2020 e 2021, mentre il minor gettito a regime stimato per gli anni successivi (pari a 11,1 mln di euro) si avrà a decorrere dall'anno 2022. Andrebbe pertanto verificata l'affermata mancanza di effetti finanziari, anche con riferimento all'assunto per cui tale regime transitorio sarebbe già desumibile dai principi generali e che la disposizione in parola si presenterebbe essenzialmente come mera norma chiarificatrice; nel merito sarebbe necessario acquisire dati circa l'eventuale contenzioso in atto tra amministrazione e contribuenti che normalmente viene a prodursi per effetto di norme di non chiara portata.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

Con il comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti delle controversie avviate con modalità cartacee, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione, i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, si dispone l'obbligo di notifica e deposito degli atti successivi e dei provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.⁹⁶

Con il nuovo comma 1-*ter* aggiunto all'art. 16 del D.P.R. n. 115 del 2002, recante il Testo unico delle spese di giustizia, si consente la notifica del provvedimento che irroga la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto. In mancanza, l'atto è depositato presso l'Ufficio di segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. Si legge nella relazione illustrativa che, in tal modo, è valorizzato il ruolo del difensore ed il relativo domicilio eletto anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. La notifica a mezzo PEC è consentita anche qualora la sanzione è irrogata attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'art. 248 del DPR n. 115 del 2002.

⁹⁴ Si veda ad esempio il comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973; in esso l'aliquota applicabile è pari al 12,50% a titolo di imposta o di acconto a seconda delle fattispecie indicate nell'articolo stesso.

⁹⁵ Resoconto V Commissione Bilancio della Camera, di martedì 5 maggio 2020.

⁹⁶ Stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Il comma 3 provvede al riallineamento dei termini di sospensione per entrambe le parti del processo tributario. Nello specifico, il termine di sospensione per le attività degli enti impositori fissato al 31 maggio 2020 è anticipato al 15 maggio.

La RT rappresenta che le disposizioni introdotte non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento alla notifica della sanzione tramite PEC introdotta con il nuovo comma 1-ter dell'articolo 16 del D.P.R n. 115 del 2002, sono attesi risparmi di spesa che prudenzialmente non vengono quantificati.

Al riguardo, si rappresenta che, in relazione a quanto previsto al comma 1, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame parlamentare, ha confermato che le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente. Considerato il chiarimento reso, non si hanno osservazioni in merito.

Con riferimento a quanto previsto al comma 2, si condivide l'approccio prudenziale per cui non sono stati quantificati e contabilizzati risparmi di spesa in termini di minori oneri postali.

Si prende atto dell'avvenuto chiarimento normativo operato al comma 3, che ora a seguito delle modifiche approvate dalla Camera richiama l'art. 37, comma 1 del decreto (il testo del DL fa rinvio erroneamente all'art. 73, comma 1).

Articolo 29-bis

(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)

Il comma 1 prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La RT, dopo aver sintetizzato le norme e sottolineato la loro natura ordinamentale, esclude che da esse scaturiscano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto la procedura di infortunio in caso di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro e che successivamente è intervenuta la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in base alla quale: “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in

caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali", si chiede di confermare che l'assetto normativo derivante dal combinato disposto del decreto-legge n. 18, della citata circolare INAIL e della presente disposizione possa comunque considerarsi conforme alla prescrizione di cui all'articolo 2087 del codice civile, non integrando quindi, di fatto, una deroga alle previsioni in esso contenute, in quanto, altrimenti, appaiono inevitabili riflessi finanziari connessi alle ipotesi di mancata possibilità di rivalsa sul datore di lavoro da parte dell'INAIL, in caso di infortunio rappresentato da contagio da coronavirus nel luogo di lavoro.

Articolo 30

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

L'articolo è stato abrogato dall'art. 125, comma 5 del DL n. 34 del 2020.

Articolo 30-bis

(Norme in materia di rifiuti sanitari)

Il comma 1, al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, prevede, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento (in materia di gestione dei rifiuti sanitari) di cui al D.P.R. n. 254 del 2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento.

La RT afferma che l'articolo non determina ricadute negative sulla finanza pubblica in quanto si limita a prevedere che, nel caso in cui i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo siano assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo l'articolo 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 254 del 2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto, tali rifiuti siano sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Tra l'altro, il 19 marzo 2020 l'OMS ha emanato delle direttive tecniche sulla gestione dei rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nelle quali si afferma che: "Tutti i rifiuti sanitari prodotti durante la cura dei pazienti COVID-19 dovrebbero essere raccolti in modo sicuro in contenitori e sacchetti designati, trattati e quindi smaltiti o trattati in modo sicuro, o entrambi, preferibilmente sul posto", e dunque la sterilizzazione sul posto dei rifiuti sanitari a rischio infettivo si pone come parte integrante della strategia finalizzata al contenimento del rischio infettivo.

In tal modo, precisando in norma primaria che tali rifiuti sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, si favorisce la sterilizzazione *in situ* presso le strutture sanitarie pubbliche e private e il ritiro da parte dei gestori dei rifiuti urbani. Al tempo stesso, non si vincolano le strutture sanitarie pubbliche e private a procedere alla

sterilizzazione *in situ* dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo ma si prevede, nel caso ciò avvenga, una qualificazione *ex lege* del rifiuto risultante da tale trattamento. Pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero comunque chiarite le implicazioni e la portata della qualificazione *ex lege* del rifiuto risultante dal trattamento di sterilizzazione *in situ* dei rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, al fine di escludere la sussistenza di riflessi finanziari.

Articolo 31 ***(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

Il comma 1 dell'articolo, come modificato nel corso dell'esame in commissione referente durante la prima lettura, dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid-19. Tale incremento è disposto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa e in deroga ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, di analogo tenore.

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli — il cui *status* giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall'Agenzia delle dogane, a norma dell'art. 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 — sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

La RT evidenzia che la norma al comma 1 reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020, per un importo di 8 milioni di euro, a valere sul bilancio dell'Agenzia, le risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede con le risorse rinvenienti dal comma 2 che prevede la soppressione dell'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La norma di cui al comma 3, ha poi la finalità di equiparare i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione

Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, dall’articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall’articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n.4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Certifica che dalla norma non derivano nuovi e maggiori oneri atteso che, come espressamente previsto all’ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori, riportando per memoria gli effetti finanziari ascritti all’art. 70 del DL n. 18/2020 al netto degli effetti indotti, come segue:

(mln di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Co.1	>s	c	0	0	0	4,2	0	0	4,2	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, inerenti, in particolare, i commi 1 e 2, riprendendo anche considerazioni già proposte di recente⁹⁷, si rileva innanzitutto che la norma prevede l’incremento delle risorse variabili del fondo delle risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni a seguito dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall’emergenza sanitaria Covid-19, ponendone l’onere a carico del bilancio dell’Agenzia con una modalità non conforme a quelle previste dalla legge di contabilità.

Considerate comunque le rassicurazioni date dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame in prima lettura circa l’effettiva disponibilità delle risorse, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente⁹⁸, non ci sono osservazioni.

⁹⁷ Nota di lettura n. 135, pagine 85-86.

⁹⁸ In proposito, nella nota depositata nel corso dell’esame in prima lettura il rappresentante del MEF riferiva che "In merito all’importo di 8 milioni di euro disposto dalla norma, che pone il maggior onere a valere sui finanziamenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si fa presente che le risorse sono effettivamente disponibili nel bilancio di esercizio dell’Agenzia e non recano pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa a

Sul comma 3, premesso che ivi si prevede che i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli — il cui *status* giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall’Agenzia delle dogane, a norma dell’art. 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 — sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria, andrebbero richieste conferme circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla citata equiparazione, nel senso che ai relativi effetti si potrà provvedere mediante la rimodulazione del Fondo risorse decentrate dell’organismo. Ciò detto, tenuto conto che l’adeguamento del medesimo fondo è effettuato per il solo 2020 e che la equiparazione in parola sembrerebbe produrre effetti a regime⁹⁹.

Articolo 33 **(Proroga organi e rendiconti)**

Il comma 1 proroga i termini per il rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo per gli enti e organismi pubblici indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre

carico della stessa Agenzia disciplinati a normativa vigente. Infatti, in occasione della recente approvazione del Decreto Legge c.d. “mille proroghe” (articolo 40-*bis*), l’Agenzia è stata chiamata a dimostrare la disponibilità di risorse economiche del proprio bilancio di esercizio in relazione all’assegnazione di risorse certe e stabili a partire dall’anno 2020 per 5,4 milioni di euro, al fine di incrementare stabilmente il Fondo risorse decentrate. La disponibilità delle risorse fu verificata dal Collegio dei revisori dei conti che, con nota protocollo n.5 del 28 gennaio 2020, attestò che nell’ambito del bilancio dell’Agenzia, all’interno del “Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti” sono presenti somme pari a circa 110 milioni di euro sufficienti per dare attuazione alla proposta normativa citata che prevede un incremento annuo di circa 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di dimostrare la disponibilità in Bilancio delle risorse necessarie al predetto incremento del Fondo, ha trasmesso al Collegio dei revisori dei conti una tabella riepilogativa concernente gli accantonamenti e gli utilizzi del “Fondo per impegni contrattuali con i dipendenti” riguardanti gli esercizi dal 2013 al 2018 e gli stralci dei Bilanci per i medesimi anni. Dalle tabelle si evince una disponibilità di risorse sufficienti (circa 110 milioni di euro, di cui circa 102 milioni senza vincolo di destinazione) a sostenere la proposta normativa. È evidente che la disponibilità di più di 100 milioni di euro è sufficiente a garantire sia la copertura finanziaria prevista dall’articolo 40-*bis* del decreto “Mille proroghe” e sia quella prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.L. 23/2020.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pagine 53-54.

⁹⁹ Sul punto, la chiarificazione fornita dal rappresentante del MEF nel corso dell’esame in prima lettura riferiva che “In merito all’omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli disposta dal comma 3, in particolare alla richiesta di fornire “una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all’impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico (complessivo) dei medesimi dipendenti dell’Agenzia”, si conferma la neutralità finanziaria e si ribadisce che la disposizione in argomento non comporta pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente a carico del Fondo risorse decentrate. Infatti, già a partire dall’anno 2017, quota parte delle risorse del citato Fondo sono state destinate al “Budget di sede” per indennizzare le attività istituzionali; tra queste vi è quella incisiva e fondamentale azione di contrasto dell’evasione fiscale nazionale e internazionale che i dipendenti dell’Agenzia (sia ex dogane e sia ex monopoli) sono chiamati quotidianamente a svolgere. In tale contesto, nell’ambito della contrattazione integrativa di sede di lavoro si può, sempre nel rispetto delle risorse assegnate, provvedere ad una eventuale rimodulazione delle risorse utilizzabili tra i vari istituti indennitari, senza che l’omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti determini uno specifico impatto sul trattamento economico complessivo dei dipendenti.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, doc. cit. pagine 53-54.

2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società. La proroga è prevista fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

Il comma 2, limitatamente all'anno 2020, stabilisce che i rendiconti suppletivi del 2019 che i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto, siano presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Il comma 3 prevede che anche i rendiconti relativi ai pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, siano sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile a campione.

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che da essa non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 2 e 3 la RT evidenzia che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di presentare i rendiconti suppletivi del 2019 entro il termine dello stato di emergenza, andrebbe chiarito se tale proroga riguarda unicamente il termine per la presentazione dei rendiconti o determina anche la possibilità entro tale termine di poter procedere a pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto¹⁰⁰, specificando in tal caso gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica che si produrrebbero rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 35 **(Pin INPS)**

Il comma 1 autorizza l'INPS, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020) e per l'intero periodo ivi considerato, a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

¹⁰⁰ Infatti l'articolo 61 del RD 2440/1923, cui si riferisce la proroga in esame, afferma che: "Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria." Tuttavia, la Ragioneria nella Circolare del 13 novembre 2019, n. 28, Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2019, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile. Allegato alla Circolare del 13 novembre 2019, n. 28, individua il termine "tassativo" del 31 marzo per la presentazione del rendiconto suppletivo.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36

(Sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

Il comma 1 proroga, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 esclude la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini per i procedimenti penali nei quali il termine di durata massima della custodia cautelare scada tra il 12 maggio e l'11 novembre 2020 (ovvero nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020).

Il comma 3 interviene sui processi amministrativi per prorogare fino al 3 maggio la sospensione dei termini per la notificazione del ricorso, con l'eccezione dei ricorsi relativi al procedimento cautelare.

Il comma 4 estende l'applicazione della proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020 anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, già oggetto dell'art. 85 del decreto-legge n. 18/2020 (che espressamente escludeva rinvii o sospensioni per le funzioni di controllo preventivo di legittimità). Anche per le attività della magistratura contabile, dunque, le misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento sociale saranno applicate a partire dal 12 maggio 2020.

La RT evidenzia che con l'intervento normativo si prevede di modificare il termine previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogando ulteriormente alla data dell'11 maggio 2020 quello già fissato al 15 aprile 2020, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19, e precisando, inoltre, che tale rinvio si applica anche alle ipotesi previste ai commi 20 e 21 del citato articolo 83, vale a dire alle mediazioni di cui alla legge 28/2010, alle negoziazioni assistite di cui al decreto-legge 132/2014 e ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, nonché ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, fatta eccezione ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

La proposta normativa in esame, di natura procedurale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, garantendosi altresì che agli adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che anche le modifiche al comma 2 sono rese necessarie dall'esigenza di consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare congrue misure organizzative per la trattazione di quei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare, ma riveste anch'essa natura procedurale senza comportare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Analogamente non determinano oneri, in quanto parimenti ordinamentali, anche le previsioni dei commi 3 e 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la proroga della sospensione dei termini processuali può considerarsi neutrale a condizione che la stessa non determini, al termine del periodo di sospensione, riflessi sui fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio per gli organi giudiziari¹⁰¹, rinviando comunque alle considerazioni formulate a suo tempo in relazione alle disposizioni indicate dall'articolo 83 del ddl di conversione del decreto-legge n. 18/2020¹⁰², nulla da osservare.

Articolo 37

(Sospensione termini dei procedimenti amministrativi e disciplinari)

L'articolo proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

¹⁰¹ In proposito, nel corso dell'esame in prima lettura il rappresentante del MEF ha riferito che " Con riferimento all'articolo 36, che dispone, anche in ragione della necessità di armonizzare gli obiettivi e le misure di carattere generale introdotte dalla pluralità dei decreti- legge legati all'emergenza COVID-19, sull'intero territorio nazionale, la proroga all'11 maggio 2020 dei rinvii delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali già prevista dall'articolo 83 del D.L. n. 18 del 2020, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, la cui applicazione non determina un accrescimento di fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del periodo di sospensione. Si fa riferimento, in particolare, alle misure già adottate di rimodulazione organizzativa e gestionale dagli uffici giudiziari che hanno consentito di operare nell'attuale stato emergenziale e alle ulteriori misure organizzative che potranno essere adottate al fine di consentire la trattazione degli affari giudiziari in modo da evitare assembramenti, ai cui adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. Si sottolinea, al riguardo il positivo impatto della implementazione della gestione completamente digitalizzata di una serie di adempimenti e servizi che ha anticipato, in taluni casi, l'operatività di soluzioni previste nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, con lo sviluppo e l'utilizzo di una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle multi videoconferenze, delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, nonché nella possibilità di compiere ulteriori attività da remoto in grado di snellire e velocizzare gli adempimenti istituzionali. Si conferma quindi, che la proposta normativa di cui all'articolo 36, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, doc. cit. pagine 54-55.

¹⁰² Nota di lettura n. 135, pagina 112 e seguenti.

La RT certifica che la misura reca una mera proroga di termini e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 37-bis

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

L'articolo, introdotto in sede referente con un emendamento corredato del parere favorevole del Governo¹⁰³, sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2020) concesse a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

In particolare, il comma 1 prevede che fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012., riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

La **RT** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

Il comma 1 riconosce, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria

¹⁰³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 21 maggio 2020, pagina 14.

ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

Il comma 2 prevede che le parti contrattuali si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

Il comma 3 dispone che il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 stabilisce che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.

Il comma 5 consente alle Regioni di impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

Il comma 6 riconosce agli specialisti ambulatoriali, per le medesime finalità di cui al comma 1, l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia in particolare che gli incrementi previsti dal citato Atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1,84% dal 1° gennaio 2018, quale trascinarsi dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%), e al 4,23% dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48% e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75%).

Ad oggi nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi ACN di settore con decorrenze diverse.

In particolare:

- alla pediatria di libera scelta con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;
- alla medicina generale con l'Accordo Collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto, poi, dell'ipotesi di ACN in corso di perfezionamento (in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84% da gennaio 2018;
- agli specialisti ambulatoriali, con l'ACN sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'ACN sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'Intesa sancita in Conferenza Stati/Regioni (rep. Atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84% da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23% a regime da settembre 2018.

Per effetto delle disposizioni in parola pertanto si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli ACN vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'Atto di indirizzo citato.

Dopo aver illustrato il contenuto dei commi da 2 a 7, la RT ribadisce che l'articolo prevede che l'adeguamento della quota capitaria ed oraria dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché l'adeguamento del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, avviene in conformità ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'ACN della medicina convenzionata secondo quanto già definito dagli Atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018 (tutti approvati dal Governo) e come da ultimo risultanti dall'Atto di indirizzo approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 (e 29 agosto 2019).

In particolare, tenuto conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, come sopra specificato, si riportano di seguito per ciascuna area negoziale, gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati dalla SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata) con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

Medicina generale

1) totale spettante per l'anno 2018: 174,53 milioni di euro

Le predette risorse sono state calcolate anche tenendo conto degli oneri derivanti dall'ipotesi di ACN in corso di perfezionamento, in attuazione dell'Atto di indirizzo

approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019, che pertanto restano assorbiti dalle presenti disposizioni, e sono così ripartite:

MEDICINA GENERALE – ASSISTENZA PRIMARIA 146,97 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – CONTINUITÀ' ASSISTENZIALE 19,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – MEDICINA DEI SERVIZI 1,94 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 5,69 milioni di euro

2) totale spettante dal 1 gennaio 2019: 203,26 milioni di euro, così ripartiti

MEDICINA GENERALE – ASSISTENZA PRIMARIA 171,13 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – CONTINUITÀ' ASSISTENZIALE 23,24 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – MEDICINA DEI SERVIZI 2,26 milioni di euro

MEDICINA GENERALE – EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 6,63 milioni di euro

Pediatria di Libera scelta

totale spettante per l'anno 2018: 35,71 milioni di euro

totale spettante dal 1 gennaio 2019: 41,60 milioni di euro

Specialistica ambulatoriale, veterinaria ed altre professionalità sanitarie

1) totale spettante per l'anno 2018: 9,94 milioni di euro

Tali risorse sono state calcolate al netto degli adeguamenti già previsti dall'ACN per la specialistica ambulatoriale sottoscritto il 21 giugno 2019 ed entrato in vigore il 31 marzo 2020. Esse pertanto si riferiscono unicamente all'aliquota del 4,23% (3,48% più 0,75%) che viene in tal modo anticipata dal 1° settembre al 1° aprile 2018.

Sarà poi la SISAC nei termini previsti dall'articolo 5, comma 4, dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti 164/CSR del 5 dicembre 2013 (recante la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva) decorrenti dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a comunicare alle Regioni il valore dell'adeguamento delle quote capitarie ed orarie derivanti dall'applicazione delle disposizioni stesse.

Al riguardo, preso atto dei dati e degli altri elementi indicati dalla RT in relazione ai commi 1, 2, 6 e 7, si osserva che non vengono tuttavia fornite le basi di calcolo su cui sono applicate le percentuali di incremento, né esplicitate le procedure adottate, anche se in sede di risposta il Governo ha ribadito¹⁰⁴ che la SISAC (la delegazione di parte pubblica per la definizione degli ACN della medicina convenzionata), tenendo conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, ha determinato per ciascuna area negoziale gli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, calcolati con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi Collettivi Nazionali.

¹⁰⁴ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pag. 56.

Sul punto – continua il Governo – si osserva che la relazione tecnica inviata dalla SISAC al Comitato di Settore Regioni-Sanità ed al Governo rende esplicita compiutamente la cornice economico finanziaria su cui poggia il presente articolo 38 e chiarisce nel dettaglio le modalità con cui si è pervenuti alla determinazione degli oneri di cui trattasi. Pertanto, in tali termini la disposizione si configura come una mera norma di semplificazione di procedure amministrative, al fine di consentire, nella fase di emergenza, l'erogazione delle risorse ai medici convenzionati in tempi rapidi, trattandosi peraltro di Accordo relativo ad annualità decorse (2016-2018). Pur prendendo atto di tali ulteriori chiarimenti, non essendo la citata relazione tecnica della SISAC trasposta nella RT in esame, si ribadisce l'indisponibilità di sufficienti elementi di valutazione.

A tale riguardo appare necessario acquisire un chiarimento anche in considerazione del fatto che la norma determina un'accelerazione delle procedure di negoziazione contrattuale nel settore sanitario, prevedendo il pieno recepimento delle ipotesi di adeguamento contenute in uno specifico Atto di indirizzo contrattuale che, in base a quanto previsto dalla vigente disciplina, dovrebbe svolgere solo funzioni introduttive nel processo negoziale.

Infine, si prende atto che, sempre in sede di risposta, il Governo ha chiarito che sulla copertura finanziaria il Ministero dell'economia e delle finanze si è espresso favorevolmente con le decorrenze chiarite nella nota del Presidente del Comitato di settore Protocollo n. 33/COMITATO REG-SAN del 27 febbraio 2020, verificando pertanto, in relazione agli atti di indirizzo citati, la prescritta compatibilità economico finanziaria con gli strumenti di programmazione economica e di bilancio ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 39

(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

Il comma 1 prevede che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (aree sanitarie temporanee), ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII (protezione sanitaria dei lavoratori) e IX (protezione generale della popolazione) del decreto legislativo n. 230 del 1995, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo n. 230.

Il comma 2 dispone che l'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture sanitarie temporanee di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data del 9 aprile 2020 sia già stata inoltrata agli

organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

Il comma 3 conferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 187 del 2000, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

Il comma 4 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino alla data di cessazione (31 luglio 2020) dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

La RT, dopo averle sinteticamente illustrate, afferma che le disposizioni, che mirano a semplificare l'*iter* relativo all'utilizzo di sorgenti radioattive, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni svolgeranno i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la portata ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 40

(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Il comma 1 dispone che limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico- scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 439 del 2001.

Il comma 3 prevede che, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

Il comma 4 dispone che il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

Il comma 5 prevede che il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito *internet* istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro il 19 aprile 2020 una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

Il comma 6 esclude l'obbligo della stipula di una specifica polizza assicurativa per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo.

Il comma 7 impone che dall'applicazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 abroga, a decorrere dal 9 aprile 2020, l'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020, vertente sulle medesime materie del presente articolo.

La RT afferma che le disposizioni in esame rispondono all'esigenza di semplificare le procedure previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 (che viene abrogato) in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19 e, pertanto, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della clausola di invarianza finanziaria e del fatto che le attività in questione sembrano in effetti sostenibili a valere sulle ordinarie risorse disponibili.

Articolo 41 ***(Disposizioni in materia di lavoro)***

Il comma 1 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020 (trattamento ordinario di integrazione salariale e di accesso all'assegno ordinario) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cassa integrazione in deroga) anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, qualora i datori di lavoro sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT afferma, in relazione all'estensione della platea dei destinatari delle prestazioni anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che la stima della nuova platea indicata non comporta modifiche a quella dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinata in termini di "propensione di fruizione" applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Pertanto, considerato il limite di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, dall'estensione della platea non derivano nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già stimato, come ribadito dal Governo in sede di

risposta¹⁰⁵ dove, in ordine al tasso di ricorso ai benefici in esame, ha fatto presente che in assenza di informazioni si è ipotizzato un ricorso più diffuso per i dipendenti tutelati da cassa integrazione (pari al 95%) e un ricorso del 90% per i dipendenti di aziende non tutelate né dalla CIG ordinaria né da Fondi di solidarietà, per un periodo medio di un mese.

Al riguardo, si premette che l'accesso agli ammortizzatori sociali in questione è concesso nell'ambito di specifici limiti di spesa, cui sono associati un monitoraggio e un meccanismo di salvaguardia ad opera dell'INPS, volti a garantire il rispetto di detti limiti. Ciò detto, si ritiene comunque che i primi dati disponibili sul ricorso agli ammortizzatori sociali suggeriscono un utilizzo degli stessi estremamente maggiore di qualsiasi stima fondata su andamenti pregressi, come testimoniato dall'autorizzazione nel solo mese di aprile di oltre 772 milioni di ore di cassa integrazione.

La stima della durata media di un mese della cassa integrazione, non appare poi ispirata a criteri di prudenzialità. Anche se i dati appena presentati prescindono ovviamente dalla limitata estensione della platea di potenziali beneficiari recata dai commi in esame, appare opportuno acquisire elementi volti a confermare la compatibilità dei predetti limiti di spesa con tale estensione, proprio alla luce degli andamenti finora registrati, che già di per sé generano rilevanti tensioni finanziarie che potrebbero comunque finire per riflettersi in un secondo momento sugli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 3 esenta dall'imposta di bollo le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 (si tratta di quelle presentate alle regioni per la cassa integrazione in deroga).

La RT valuta, sulla base dei dati acquisiti dall'INPS, coerentemente con quanto già stimato in occasione dell'adozione delle misure straordinarie sulla cassa integrazione in deroga, un numero di richieste pari a 1 milione. Applicando prudenzialmente a tutte le richieste l'importo di 16 euro dell'imposta di bollo, si stima una perdita di gettito di 16 milioni di euro per il 2020.

Al riguardo, si osserva che la RT sembra far riferimento ad un confronto con il 2019, il che non depone a favore della prudenzialità della stima, atteso che le misure di contenimento dell'epidemia stanno determinando una crescita esponenziale delle domande di cassa integrazione (v. commi 1 e 2), in corrispondenza della quale si registrerebbe pertanto una perdita di gettito maggiore di quella scontata dalla RT, sia pur non rispetto ai tendenziali di entrata, certamente costruiti senza tener conto degli effetti delle nuove norme introdotte.

¹⁰⁵ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 5 maggio 2020, pag. 57.

Il comma 4 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13, che ha abrogato l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

La RT nulla aggiunge al comma in questione.

Al riguardo, nel rinviare alla disamina relativa all'articolo 13, non vi sono specifiche osservazioni da formulare.

Il comma 4-*bis*, al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione da parte dell'ISMEA di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle presenti disposizioni il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020.

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma.

Al riguardo, premesso che l'utilizzo delle risorse anche in esercizi successivi è reso possibile, per un verso, dal carattere rotativo del fondo e, per altro verso, dall'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato che consente di prescindere dal criterio dell'annualità, si fa presente che il Fondo utilizzato per la copertura risulta allo stato disporre di 229 milioni di euro per il presente anno, ampliamenti sufficienti allo scopo.

Andrebbero comunque fornite stime alla base della quantificazione in 10 milioni di euro del fondo per l'attuazione della disposizione, con previsioni sul numero di mutui che saranno concessi ed all'importo medio.

Il comma 4-ter, modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, estende alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, l'accesso ai mutui agevolati a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000, prevede la concessione di mutui agevolati per gli investimenti posti in essere dalle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“*de minimis*”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.

Nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90% del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

La disposizione in esame estende il beneficio della concessione del mutuo agevolato per una percentuale pari al 90% della spesa ammissibile anche alle imprese agricole di nuova costituzione.

Al riguardo, anche alla luce della natura rotativa del Fondo in questione, non vi sono osservazioni da formulare in rapporto alla nuova finalizzazione nell'ambito di risorse già stanziare.

Articolo 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Il comma 1 prevede la nomina, mediante DPCM, di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia attribuisce al presidente, e al direttore generale che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto ministeriale, tranne che nell'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

Il comma 2 prevede che il commissario:

- collabori all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale;
- assicuri il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni;

- verifichi che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19.

Il comma 3 prevede che il commissario supporti, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

La RT afferma che le disposizioni in esame sono attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione di AGENAS, a legislazione vigente, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'onere derivante dalla previsione di una indennità per il Commissario straordinario risulta compensato da risparmi di spesa conseguenti al mancato pagamento dei compensi previsti dall'art. 6, comma 4, dello statuto AGENAS per il Presidente e per il Direttore Generale che, con la nomina del commissario, decadranno automaticamente ai sensi articolo 1, comma 1. Nessun compenso è in ogni caso dovuto qualora il commissario sia titolare di altro incarico per il quale già percepisce un compenso.

Il rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati ha confermato che l'esercizio delle funzioni e delle attività commissariali potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'AGENAS a legislazione vigente, atteso che le suddette attività saranno svolte attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie di AGENAS, nell'ambito dei compiti statuari e istituzionali di ricerca e di supporto tecnico-operativo alle Regioni propri dell'Agenzia, e potranno essere comunque svolte dal personale dell'Agenzia attualmente in servizio, senza ulteriore aggravio delle prestazioni lavorative già svolte dal medesimo personale.

Con riferimento alla modifica approvata al testo comportante l'esclusione del Consiglio di amministrazione di AGENAS dalla decadenza automatica a seguito della nomina del Commissario straordinario, il rappresentante del Governo conferma che tale esclusione non compromette la neutralità finanziaria della disposizione originaria, giacché tale neutralità sarà comunque garantita dal risparmio di spesa conseguente al mancato pagamento dei compensi previsti per il presidente e per il direttore generale – che invece decadranno con la nomina dell'organo straordinario – che consentirà di compensare la retribuzione dovuta al Commissario, sempre che quest'ultimo non ne percepisca già un'altra, stante il previsto divieto di cumulo.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e, in particolare, circa la permanenza della neutralità finanziaria della disposizione originaria pur in presenza del venir meno dei risparmi di spesa connessi alla mancata decadenza del consiglio di amministrazione per effetto dell'insediamento del commissario, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 42-bis

(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, da completare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il Commissario è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il presidente della Regione Siciliana.

La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile di un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

Il Commissario straordinario deve operare nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea degli obblighi internazionali e dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero in esame, al commissario straordinario viene intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, alla quale sono assegnate le risorse disponibili e su cui possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione di tale complesso ospedaliero.

Infine, si dispone che la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero sia finanziata a valere sulle risorse disponibili, assegnate alla Regione Siciliana, ai sensi del programma di edilizia sanitaria previsto di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67 e, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima regione e previa sottoscrizione dell'Accordo di programma tra il Commissario, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze¹⁰⁶.

La RT oltre a descrivere la norma, precisa che, nell'ambito del programma di investimenti di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988, le risorse residue disponibili per sottoscrizione di Accordi di programma con la regione Sicilia ammontano a €. 520.341.720,16. Nell'ambito e a valere sulle citate risorse si prevede un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, che sarà sottoscritto nei limiti delle risorse disponibili per la regione Sicilia. Infine, la RT rappresenta che, allo stato attuale, il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa non è inserito nella proposta di

¹⁰⁶ Si segnala che l'ultimo riparto delle risorse per l'edilizia sanitaria è stato effettuato con Delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per complessivi 4.695 milioni di euro, in base alle disponibilità dell'art. 1 comma 555 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ha attribuito alla Regione siciliana un ammontare di 334,2 milioni di euro.

Accordo di programma finanziato a valere sull'articolo 20, già valutata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della salute.

Al riguardo, si osserva che la norma dispone la nomina di un commissario e l'istituzione di una apposita contabilità speciale, con una semplificazione e una accelerazione delle procedure amministrative, senza incidere sull'entità delle risorse già previste a legislazione vigente.

Secondo quanto affermato dalla RT, la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa non è ancora stata inserita nella proposta di Accordo di programma finanziato a valere sulle risorse previste dall'articolo 20, della legge n. 67 del 1998, già sottoposta alla valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici. Alla luce delle suddette considerazioni, andrebbe chiarito se l'inserimento nell'Accordo di programma del nuovo investimento, determinando una riprogrammazione dell'Accordo stesso, possa causare la mancata realizzazione o il ridimensionamento di progetti di investimento già contenuti nella proposta di Accordo di programma o la necessità di richiedere ulteriori risorse per la realizzazione degli investimenti già proposti.

Inoltre, si ritiene opportuno spiegare se l'eventuale rallentamento dell'iter di approvazione dell'Accordo di programma, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative recate dalla norma possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Infine, andrebbe fornita una quantificazione delle risorse necessarie per la progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero, posto che la RT afferma solamente la disponibilità di circa 520 milioni di euro ma non fornisce informazioni sui costi dell'opera in oggetto.

Articolo 42-ter **(Clausola di salvaguardia)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 43 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente

decreto, Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT si limita ad illustrare l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag 2020

[Nota breve n. 15](#)

Le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 143](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**Atto del Governo n. 167**)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (**Atto del Governo n. 169**)

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Veicoli fuori uso (**Atto del Governo n. 166**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

Discariche di rifiuti (**Atto del Governo n. 168**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

A.S. 1799: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati"

"

[Nota di lettura n. 149](#)

A.S. 1800: "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2"

"

[Nota di lettura n. 150](#)

A.S. 1811: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 151](#)

A.S. 1812: "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)

Decreto legge "rilancio": effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi - **A.C. 2500** - D.L. 34/2020

"

[Nota breve n. 16](#)

Pacchetto di primavera del semestre europeo. Raccomandazioni per una risposta coordinata alla pandemia di coronavirus